

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 APRILE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	1096	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	1096	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2885)	1096	
PRESIDENTE	1096, 1098, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108	
ANGELINO PAOLO	1098, 1105, 1107	
ASSENATO	1098, 1100, 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107	
ROSELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i>	1098, 1100, 1101, 1104, 1105, 1106, 1107	
RAFFAELLI	1100, 1101, 1103	
ROSSI PAOLO MARIO	1102	
CENGARLE	1102, 1103	
GRILLI GIOVANNI	1105, 1106, 1107, 1108	
ZUGNO	1107	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza. (2805);		
COLITTO: Modifica all'articolo 9 della legge 17 aprile 1957, n. 260, sullo stato dei sottufficiali della Guardia di finanza. (514)	1108	
		PRESIDENTE 1108, 1111, 1112, 1120, 1122, 1123
		RAUCCI 1108, 1111, 1120
		TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 1111, 1120, 1122, 1123
		ANGELINO PAOLO 1111
		TURNATURI, <i>Relatore sul disegno di legge n. 2805</i> 1112, 1120, 1122
		RAFFAELLI 1120, 1123
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):
		BIMA: Cessione al comune di Fossano (Cuneo), per demolizione, delle ex caserme Principi d'Acaia, Eusebio Bava, Umberto I. (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato). (1610-B) 1123
		PRESIDENTE 1123
		TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 1123
		BIMA 1124
		ZUGNO, <i>Relatore</i> 1124
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):
		Proroga, a favore dell'U. N. I. R. E., dell'abbuono dei diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli. (2921) 1124
		PRESIDENTE 1124, 1125
		SCARLATO, <i>Relatore</i> 1124
		TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 1125
		Proposte di legge (Discussione e rinvio):
		PIERACCINI ed altri: Interpretazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni (2043);
		LIMONI ed altri: Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia. (2251);

III, LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

	PAG.
BARTOLE ed altri: Estensione delle agevolazioni fiscali e tributarie di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, agli edifici contemplati dal secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35. (2259)	1125
PRESIDENTE	1125, 1126, 1127, 1128
ZUGNO, <i>Relatore</i>	1125, 1127, 1128
ANGELINO PAOLO	1126, 1127
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1126
ALBERTINI	1127, 1128
TURNATURI	1127
CASTELLUCCI	1127
RAUCCI	1128

Votazione segreta:

PRESIDENTE	1128
----------------------	------

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E' approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Schiratti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, il deputato Restivo è sostituito dal deputato Pucci Ernesto.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2885).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività ».

Il provvedimento è già stato approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato.

Essendo io stesso Relatore svolgerò una breve relazione in merito al disegno di legge.

La nostra Commissione si era già, in altre occasioni, occupata e preoccupata del problema di cui al provvedimento in esame. Si trattava, allora, di consentire la erogazione di una certa somma che valesse a far fronte ai più immediati impegni finanziari del Fondo. Ricorderò che il Fondo stesso aveva degli impegni nei riguardi dei suoi dipendenti. In quella sede i vari commissari che presero la parola conclusero sostanzialmente che, sistemate le pendenze, si sarebbe dovuto provvedere, per il futuro, ad una nuova disciplina del Fondo e gli si sarebbe dovuto dare una figura giuridica che, allo stato, il Fondo non aveva. Il Governo, anche in accoglimento di questo suggerimento, presentò al Senato della Repubblica, il 30 dicembre dello scorso anno, un disegno di legge con il quale si intendeva sopprimere il Fondo e costituire, al suo posto, un Centro italiano per la produttività. L'intitolazione del disegno di legge ministeriale, presentato al Senato era per l'appunto: « Soppressione del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, di cui all'articolo 1' della legge 31 luglio 1954, n. 626, e costituzione del Centro italiano per la produttività ». Ciò perché, come era bene detto all'articolo 3 del citato disegno di legge, si costituiva il Centro per la produttività con il compito — e qui sono un po' gli elementi sintetici — di svolgere ricerche e studi, promuovere sperimentazioni sulle moderne tecniche produttivistiche anche in collaborazione con altri Enti nazionali ed internazionali con particolare riferimento al fattore umano, al fine di migliorare il grado di efficienza delle combinazioni produttive in tutti i settori, nonché di favorire la divulgazione delle notizie e degli studi relativi.

Rientra — prosegue l'articolo — fra i compiti del Centro, esprimere pareri su richiesta del Ministro competente circa la valutazione tecnica, ai fini produttivistici, dei finanziamenti di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Con l'ultimo comma poi, si affermava: « Il Centro ha sede in Roma. E' fornito di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero del Bilancio ». Si veniva a creare così una fisionomia di diritto pubblico al Centro.

Si prevedeva poi quali fossero gli organi; la Presidenza, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il collegio dei revisori e, successivamente, i modi di nomina di questi organi e le loro attribuzioni.

Il disegno di legge cui ho fatto ora cenno, accoglieva quindi le istanze presentate dalla Commissione: dare, cioè, al Centro una sua fisionomia autonoma, arricchirlo di una personalità giuridica, porlo in condizione di svolgere la propria attività sotto la vigilanza di un organo ministeriale competente così che da parte nostra si potesse, attraverso la vigilanza, quando fosse stato necessario, indagare sulla attività stessa del Centro e concludere nel modo in cui sarebbe sembrato opportuno di dover concludere.

Fatta questa premessa, debbo dire che il disegno di legge esaminato dall'altro ramo del Parlamento subì una notevolissima modificazione soprattutto riguardo ai punti che ho brevemente illustrato tanto che esso è stato inviato dal Senato innanzitutto con una intitolazione completamente diversa; non più soppressione del Fondo e costituzione del Centro italiano per la produttività ma una autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e una assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 in favore del Fondo.

Basterebbe fermarsi alla osservazione del mutamento del titolo del disegno di legge per dire che il Senato ha ritenuto di dovere, *grossomodo*, lasciare le cose come stanno, cioè lasciare in vita il Fondo così come esso vive e disporre in favore del Fondo stesso la somma di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1961-62, concedendo una sanatoria per una situazione deficitaria e disporre, poi, per il futuro, attraverso il modo di finanziamento qui previsto, cioè attraverso una erogazione annua che assuma il carattere di stabilità.

Precedentemente, nelle condizioni identiche a quelle in cui si è trovato il Senato dinanzi a questa questione, ci si era sempre regolati nel modo seguente: il Fondo, che, come è noto, derivava la sua ragion d'essere dalla esistenza di una certa somma, controvalore di 22 milioni di dollari americani assegnati alla Italia dal Governo degli Stati Uniti per il raggiungimento delle finalità tipiche del Fondo stesso, non aveva una dotazione sufficiente per far fronte alle occorrenze e quindi, nella serie degli anni che vanno dagli esercizi finanziari 1956-57 a tutto il 1959-60, con leggi speciali, il Parlamento aveva approvato la erogazione di lire 200 milioni all'anno, se non erro, fino a quando si è arrivati ad una situazione che è ben presente alla memoria di tutti ed alla promessa di una sistemazione definitiva del Fondo che, in un certo qual modo, viene accolta dal disegno di legge in esame in quanto

che, in questo disegno di legge, si propone un sistema di finanziamento con carattere di continuità; cioè non ci si metterà più nella condizione di dovere, anno per anno, provvedere alla somministrazione di somme ma si stabilisce *sine die* un sistema di finanziamento che si conclude in sé e questa è la parte positiva accolta anche dall'altro ramo del Parlamento, il quale ha ritenuto di dover lasciare amministrativamente le cose così come si trovano.

Credo che l'onorevole Rappresentante del Governo potrà essere più chiaro al riguardo e dare maggiori specificazioni ed illustrazioni, avendo egli partecipato alla discussione svolta al Senato.

Debbo soltanto concludere dicendo che nei quattro articoli che il disegno di legge sottopone al nostro esame si dispone, con il primo, la autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61, vale a dire l'esercizio che si concluderà fra un paio di mesi, somma che deve essere assegnata al Fondo a chiusura — come è detto nell'articolo stesso — dell'esercizio finanziario di cui sopra e al saldo — che si conclude al 30 giugno — delle attività con segno negativo del Fondo, così da chiudere definitivamente il passato.

Con l'articolo 2 si stabilisce di disporre 100 milioni a carico del Fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 e della somma di lire 50 milioni mediante corrispondente prelevamento della quota interessi del « Fondo per l'incremento della produttività » che, se la memoria non mi tradisce, è di lire 6 miliardi. È un fondo di rotazione sul quale maturano gli interessi ed, in questa occasione, una quota parte di questi interessi viene reperita per il finanziamento del detto articolo 2.

All'articolo 3, poi, instaurando una disciplina valida per il futuro, si stabilisce una assegnazione annua a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 di lire 100 milioni e nel comma secondo si dice che alla copertura di detto onere, si provvederà mediante corrispondenti prelevamenti della quota interessi di pertinenza del Fondo di rotazione che abbiamo sopra ricordato.

Questo è il contenuto del disegno di legge, questa è la cronaca brevissima dell'esame che ha subito il provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Credo di potermi esimere, per il momento, dal dilungarmi sugli scopi del Fondo perché è un argomento sul quale la nostra Commissione si è diverse volte intrattenuta per cui ritengo di poter rinunciare a richiamare alla

memoria degli onorevoli componenti le precedenti discussioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Onorevoli colleghi, io vorrei ricordare un precedente e cioè la lunga discussione e la esposizione che fece in seno alla nostra Commissione il senatore Medici, allora Ministro del tesoro, in merito alla soppressione degli enti superflui. Ora, l'ente di cui oggi ci occupiamo — almeno dalle informazioni che abbiamo ricevute — non soltanto è inutile, ma costituisce una buona fonte di entrate per alcuni: infatti, sempre dalle informazioni che abbiamo ricevute, pare che più di ottanta milioni siano andati per una certa « produttività » in seguito alla quale ci sono stati strascichi giudiziari. Comunque, dopo le discussioni che qui sono state fatte e dopo la promessa dell'allora Ministro del tesoro, senatore Medici, effettivamente ci attendevamo che si arrivasse a una soluzione, l'unica che si prospettasse, vale a dire la soppressione di questo Fondo. Che, se poi il Ministero dell'industria e del commercio ha necessità di un organo competente per la questione della produttività, nulla vieta la costituzione presso il Ministero di un apposito ufficio con personale che abbia dimostrato di saper fare. Allora ci sarà un organo non soltanto controllato ma direttamente alle dipendenze di un Ministero; altrimenti noi continueremo a mantenere in piedi qualche cosa che costa 100 milioni all'anno allo Stato senza sapere da chi dipende, senza avere un controllo esatto delle spese.

Noi ci siamo posti la questione del personale che ha lavorato, che è stato onesto, e non chiediamo che esso sia sacrificato. Ci sono stati dei precedenti; per esempio quando fu soppresso il G.R.A. il personale dipendente fu assunto dallo Stato. Quindi vogliamo garantire, al personale che è meritevole, la possibilità di vivere, non vogliamo che esso sia sacrificato perché l'ente al quale appartiene non ha funzionato e per il quale viene proposta la soppressione.

Concludendo, dichiaro che il nostro Gruppo è favorevole allo scioglimento definitivo dell'ente anche perché in questo senso si è impegnato il Governo, cioè per la soppressione di tutti gli enti che hanno gestioni per conto proprio e non hanno un controllo da parte dello Stato; se proprio è necessario, si potrebbe costituire presso il Ministero dell'industria e commercio una direzione o divisione con l'incarico di occuparsi dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

ASSENATO. Richiamo l'attenzione dei colleghi sull'illegalità di questa sovvenzione di

cui siamo chiamati a trattare. Quando si prevede una spesa, non vi è dubbio che essa deve essere effettuata attraverso l'erogazione degli organi dello Stato, secondo le norme di contabilità dello Stato e rispettando il potere di controllo degli organi amministrativi e legislativi. Ora qui accade che noi dovremmo votare lo stanziamento di 150 milioni sapendo che la somma è erogata a un organismo che non ha veste legale, che non è un organo statale e che comunque non ha responsabilità di fronte agli organi statali di controllo.

Noi non possiamo spendere una somma che non sia amministrata dallo Stato, tranne che non vi sia una legge che assicuri la creazione di un apposito ente che abbia particolare responsabilità nei confronti dell'apparato statale.

Se avessimo la certezza che la somma verrà spesa direttamente dal Ministero dell'industria, il quale è incaricato per l'assistenza tecnica e la produttività, discuteremo nel merito; ma il fatto quanto mai strano è che la somma verrà spesa da un organismo che non fa parte dello Stato. Possiamo noi votare la spesa di 150 milioni di lire che non sia amministrata da un organo statale? Io pongo il problema a lei, signor Presidente, e alla Commissione.

Noi non abbiamo nessun diritto di spendere una somma sulla quale non possiamo esercitare alcun controllo. Come si può fare una cosa simile? Io prego l'onorevole Presidente di disporre perché la discussione del provvedimento sia rinviata ad altra seduta per dare modo a noi di assumere le dovute informazioni e per dare tempo al rappresentante del Governo di proporre un altro disegno di legge. Allo stato delle cose, anche per ragioni di costituzionalità, non possiamo deliberare su una spesa sapendo che essa è effettuata da un organismo estraneo all'apparato dello Stato.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario, onorevole Roselli, chiede di poter rispondere agli intervenuti, il che servirebbe a chiarire tutta la discussione. Gli do quindi la parola perché dia i chiarimenti richiesti.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Chiedo scusa agli onorevoli colleghi e all'onorevole Presidente se intervengo con questa mia richiesta. Essa è dovuta alla esperienza fatta in Senato — se mi si consente di ricordare — perché, durante la discussione fatta nell'altro ramo del Parlamento, alcuni senatori mi dissero che se avessi chiarito prima la questione avrebbero rivisto le loro posizioni e sarebbero più facilmente entrati nel merito dell'esame del disegno di legge.

Quindi non è per interrompere la discussione che ho chiesto di parlare, ma perché potrei fornire qualche dato, potrei aggiungere qualche notizia alla relazione tanto egregia dell'onorevole Presidente; potrei aggiungere qualche spiegazione preliminare. Però non ne faccio una richiesta; è semplicemente un suggerimento per sveltire i nostri lavori.

Debbo far notare che la legislazione nei riguardi del Comitato nazionale per la produttività è piuttosto antica: abbiamo nel 1951 un decreto che istituisce il Comitato nazionale per la produttività; abbiamo nel 1954 una legge che assegna a questo Comitato 2.700 milioni di lire per l'esercizio della sua attività nonché la somma di 6.575 milioni a un Fondo per l'incremento della produttività che avrebbe dovuto essere — ed è stato in realtà — governato da un comitato presieduto dal Ministro del tesoro il quale partecipa al Comitato nazionale per la produttività per assegnare crediti al 5 per cento entro il limite da 5 a 7 anni a piccole e medie aziende.

A questa legge che poneva il Fondo sotto il presidio di un Comitato presieduto da un Ministro e da alcuni sottosegretari di ministeri economici con una definizione generica del programma di attività, fece seguito un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1954, subito dopo l'approvazione della legge n. 626, che tendeva a vigilare, a regolamentare diciamo, il presidio da parte dello Stato e delle autorità dello Stato sulle attività dell'Ente stesso. Poi fecero seguito tre leggi di spesa di 200 milioni ciascuna per integrare il fabbisogno finanziario del Comitato stesso. Arrivammo poi a un ordine del giorno della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, nel quale si invitava il Governo a chiarire le sue intenzioni circa le sorti del Comitato stesso; a rinunciare, cioè, a quello stillicidio, a questa serie di interventi successivi, non sempre chiariti in termini di motivazioni precise; e dare rendiconti finanziari in misura sufficiente e soprattutto ad adeguare lo sviluppo del Comitato nazionale per la produttività, ad inserirlo nel corso della economia del Paese.

In relazione a quell'ordine del giorno, il Governo propose un disegno di legge — presentato al Senato — di cui ha parlato anche il nostro Presidente.

Debbo ricordare che la legge fondamentale n. 626 del 1954 venne approvata all'unanimità come gli onorevoli colleghi che hanno fatto parte di quella Commissione speciale costituita nel 1954 possono ricordare. Io stesso ne ero Relatore; l'onorevole Faralli era presidente

della Commissione. Così, il testo che gli onorevoli deputati hanno ora dinanzi è stato anch'esso approvato all'unanimità della Commissione finanze e tesoro del Senato.

Questo volevo dire in relazione alle obiezioni, giuste, che possono essere sviluppate, ma anche per confortare un poco la mia modesta esposizione quasi con il ricordo che queste obiezioni hanno avuto una risposta non del tutto soddisfacente ma abbastanza esauriente anche per gli onorevoli senatori che avevano presso a poco, le stesse perplessità qui emerse, almeno in sede di discussione iniziale.

Cominciamo dal punto riguardante il significato del Comitato stesso.

Il Comitato ha due significati; un significato internazionale ed uno nazionale. Il significato internazionale è collegato alla esistenza di circa 50 comitati nazionali di produttività in moltissimi paesi del mondo. Cinquanta nazioni hanno, presso a poco, la stessa struttura, ossia un Comitato che è vigilato dallo Stato, che, però, raccoglie attorno a sé esperti produttivisti del mondo della economia, del sindacalismo, dell'industria, della pubblica amministrazione i cui compiti, sia nel nostro che negli altri paesi, consistono nel tenersi collegati con le varie esperienze internazionali in materia di sviluppo della produttività, nell'agevolare gli scambi di notizie ed informazioni sui procedimenti industriali, sulla organizzazione aziendale, efficienza di uffici e così via, tutte attività che richiedono un mutuo apporto. Per esempio, in questo momento abbiamo dovuto mantenere una gestione provvisoria del Comitato nazionale per la produttività — parlo del settore internazionale — perché abbiamo degli inviati siriani, jugoslavi e di altre nazioni in genere depresse. Le singole nazioni — è chiaro — procedono ognuna per suo conto ma, sulla base di questi comitati, pongono opera di assistenza ed anche noi diamo il nostro contributo sia su materie amministrative che in campo industriale, nella razionalizzazione e meccanizzazione di uffici. Abbiamo degli studiosi, finanziati da un fondo internazionale, in questo caso da un fondo europeo legato a noi da interessi culturali e di tecnologia produttivistica.

La correlazione ha anche un significato di scambio di notizie, di informazioni reciproche che restano indispensabili alla diffusione di tutto quanto riguarda la produttività e interessa lo sviluppo economico della nazione.

Per la questione interna amministrativa ho qui con me i bilanci del Fondo che pongo a disposizione della Commissione così come ho

fatto al Senato, e altri documenti possono essere offerti perché si possa esaminare cosa è stato fatto qui in Italia. Si sono fatti prevalentemente corsi di formazione per funzionari tecnici, sono stati eseguiti studi commissionati da enti ed organizzazioni varie, si sono sviluppate delle attività di collaborazione con la pubblica Amministrazione per esempio per lo studio di un progetto « Sardegna » che riguarda un certo triangolo della parte centrale dell'Isola; si è collaborato col Governo per la indagine conoscitiva necessaria e preliminare al cosiddetto « Piano Sardegna »; sono state svolte attività di questo genere, piuttosto vaste sulle quali non voglio intrattenere lungamente la Commissione ma che sono descritte nei volumi che ho con me e che pongo a disposizione degli onorevoli colleghi.

Vi è stata una critica rivolta dal Senato e dalla opinione pubblica, ed è questa: è questo un ente un po' eterogeneo che fa un po' di tutto, che mette mano ora qua ora là senza un ordine predeterminato, senza una programmazione specifica. Al Senato i senatori Pesenti e Fortunati dissero le stesse cose: vorremmo che l'attività dell'Ente fosse coordinata, che l'impronta statutale — per riferirmi al discorso dell'onorevole Assennato — fosse più specifica; che non si andasse a lavorare allo studio della strutturazione geologica della Romagna dove è stato compiuto un bello studio della falda idrica di quella regione quando un analogo studio per la Calabria sarebbe stato forse più pertinente e necessario alle esigenze della nazione e così via. Quest'impressione di genericità, di vastità, di enucleazione un po' disordinata, perché non si vede una architettura precisa, non sono del tutto prive di fondamento. E per questo che si volle presentare al Senato il disegno di legge iniziale che cercava di porre ordine alla materia. Quel disegno di legge non soddisfece le critiche e il Senato, pur restando d'accordo che si trattava di un settore da coprire con una certa attività dello Stato, ritenne che si doveva meglio ordinare la materia e fu per questo che si stralciarono tutti gli articoli che riguardavano il futuro e che ci si limitò a garantire la chiusura dei saldi al 1961 più un margine di attività modesta in attesa di una nuova legge. Il Senato votò, così, due ordini del giorno dei quali il primo interessa in questo momento la nostra discussione. In esso si auspica la elaborazione di un nuovo disegno di legge che dia una struttura più rigida, più solida e, se vogliamo, più seria, alla attività del Comitato nazionale per la produttività; l'ordine del giorno fu accolto ma attendevamo quello che oso

sperare si realizzerà: l'approvazione della Commissione della Camera per poter realizzare un incontro fra parlamentari che siano intervenuti nella discussione sia al Senato che alla Camera per collaborare, di comune accordo, alla strutturazione di questo nuovo testo che avrebbe dovuto precisare in termini rigidi ed anche più soddisfacenti l'organizzazione e le finalità del Comitato.

Per quanto riguarda la emarginazione di carattere penale di cui si è parlato ho qui i documenti. Si tratta di un banale furto per il quale fu presentata una regolare denuncia; si ebbe una sentenza di condanna. Venne promossa una inchiesta amministrativa. E quindi, questa una partita che, per quanto certo non molto onorevole, può considerarsi chiusa definitivamente.

ASSENNATO. Desidererei conoscere i risultati della inchiesta amministrativa.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. È già superata dalla sentenza del tribunale. Essa fu eseguita per vedere come era potuta accadere la sottrazione di fondi; fu fatta a titolo interno dalla presidenza del Comitato nazionale per la produttività che presentava quindi denuncia alla Procura della Repubblica. Come ho detto si è avuta già una sentenza di condanna. Non ho nessuna difficoltà a dare in lettura gli atti di questa penosa vicenda.

Vediamo ora come sono orientate le spese del Comitato nazionale per la produttività.

Queste spese che ammontano presso a poco a 300 milioni di lire annue, sono andate decrescendo negli ultimi anni e, come si vede, sono state bloccate in lire 100 milioni.

RAFFAELLI. Abbiamo detto che non era poco!

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Sono cifre approssimate che servono per dare un ordine di grandezza. I bilanci sono qui, all'esame degli onorevoli deputati.

In sostanza il 20 per cento circa è destinato alle spese per il personale ma questo personale è divisibile in due categorie: il personale di ufficio, di gestione, ed il personale di attività produttivistica; per esempio lire 23 milioni 500 mila sono destinate ai tecnici dei centri locali; lire 12 milioni 500 mila (mi riferisco al 1958) ai tecnici di assistenza aziendale e questa assistenza aziendale forma uno dei lati più interessanti, democraticamente, dell'opera del Comitato perché io che non conoscevo bene la materia pur essendo stato Relatore di un provvedimento alcuni anni or sono, mi sono accorto, e ci si potrà rendersene conto recandosi negli uffici del Comitato, che que-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

sti uffici sono il centro di arrivo di moltissime istanze di artigiani, di piccolissime aziende.

RAFFAELLI. La maggior parte delle quali istanze non è trattata né esaminata!

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Può darsi che qualcosa non vada ma da quel che mi risulta gli uffici dovrebbero funzionare. In questi ultimi tempi non sicuramente, ma nel passato, queste istanze avrebbero dovuto trovare corrispondenza; se non vi è stata, hanno sbagliato ma questa è una attività organica e quindi non posso negare che vi sia; del resto ho anche visto la documentazione pur senza essere andato a fondo del problema.

Ora, questa attività di assistenza richiede una gran parte della spesa e la ritengo una delle più interessanti sotto l'aspetto produttivistico per il significato che il Comitato stesso ha. Esso non è un Ente statale direttamente ma è presidiato dallo Stato; non è un ente privato; offre garanzie di serietà e di apertura verso le istanze dei piccoli privati e mi pare che questo non debba essere trascurato.

Abbiamo poi le spese per studi e ricerche che trovano la loro espressione in volumi di cui uno, molto interessante, per esempio, l'ultimo uscito, è una inchiesta sulla situazione della industria tessile della nazione. Si tratta di opera che mi sembra pregevolissima perché vi hanno contribuito docenti universitari, tecnici della produzione, imprenditori, organizzazioni varie. Questi lavori mi pare possano chiarire o porre problemi di sviluppo economico di valore non indifferente.

Un'altra indagine — dico a memoria — molto interessante è stata svolta sulla previsione della occupazione e delle esigenze della nazione nei riguardi del personale laureato o laureando nei prossimi 10 anni. Anche questa è un'opera unica in Italia. Nessuno ha svolto ricerche di questa natura e se gli onorevoli colleghi vorranno esaminarla ritengo la troveranno interessante.

RAFFAELLI. Facciamola esaminare dai redattori del piano decennale della scuola!

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Poi vi sono spese varie e servizi che assumono non la parte maggiore dell'assegnazione finanziaria che viene fatta anno per anno per il Comitato nazionale per la produttività.

Il testo di legge che gli onorevoli colleghi hanno di fronte tende a bloccare la situazione al giugno 1961 e questo mi sembra doveroso sia nei riguardi di debiti che per attività di tal natura sono stati assunti dal Comitato nazionale per la produttività sia nei riguardi del personale per il quale esiste anche un ordine del

giorno senatoriale, che è stato accolto e che tende a togliere certe preoccupazioni per la sistemazione del personale stesso.

Gli altri cento milioni di assegnazione a carattere permanente non sono a carico dello Stato; sono a carico dell'interesse del 5 per cento della somma che lo Stato ha assegnato al fondo di rotazione e che viene trasferita al Comitato nazionale per la produttività in modo continuativo in attesa che, con l'aiuto e col consiglio di autorevoli parlamentari, si faccia una legge organica sul Comitato nazionale per la produttività oppure si decida sulla definitiva sorte di questo istituto.

La materia, quindi, del controllo statale richiesta dall'onorevole Assennato, mi pare abbastanza efficacemente affrontata nel provvedimento che abbiamo davanti: essa si ascrive nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e poi, per volontà del Senato, l'attività svolta dal Comitato nazionale per la produttività è vigilata dal Ministero del bilancio.

L'attuale testo di legge è veramente di transizione, in attesa che, con la collaborazione del Parlamento — in questo senso ci siamo impegnati in Senato e ci impegniamo qui — si possano chiarire le idee e quindi realizzare il meglio. Secondo me, il meglio possibile da realizzare è un istituto nuovo con una precisa definizione di compiti. Se poi il meglio possibile dovesse risultare la chiusura dell'istituto, saremo per la chiusura. Io auspico che, sia pure in un ordinamento più rigido, l'attività continui; però non ci sono preclusioni perché questa attività venga altrimenti caratterizzata.

Per quanto riguarda l'inserimento di una tale attività nel campo di competenza di un Ministero — per esempio del Ministero della industria — anche questo problema è stato esaminato e veramente non è caratteristica delle amministrazioni statali di svolgere tal genere di attività che da una parte riguarda studi tecnologici e dall'altra azione di carattere sociale, di movimento verso il piccolo mondo privato di certa parte dell'industria che non è pertinente o legato con le formazioni strutturali.

Si era anche pensato al C.N.E.L. e al Comitato nazionale delle ricerche ma, ripeto, la questione è veramente — e non c'è un sottinteso in quello che dico — è veramente imprevedibile. Intanto è necessario chiudere un certo saldo: quindi prego di voler considerare l'esigenza di una regolazione di questo saldo.

ASSENNATO. Presentate un provvedimento intitolato: regolazione finanziaria del Fondo!

ROSSI PAOLO MARIO. Ritengo doveroso ringraziare il Sottosegretario per le informazioni che ci ha voluto dare.

L'anno scorso, quando discutemmo sul finanziamento da erogare al Fondo, tanto il Ministro che il Sottosegretario ci diedero ampie informazioni, per la verità, sulla situazione e sulla storia di questo Comitato. In realtà, le dichiarazioni fatte dal Sottosegretario oggi e le informazioni fornite, mi pare che non chiariscano molto la situazione esistente e del resto credo che tutti gli onorevoli colleghi abbiano avuta la sensazione che si continui ad annaspire nel buio. Si spendono 300-400 milioni all'anno, si chiedono altri milioni come se si trattasse di cosa di nessuna importanza.

Onorevole Sottosegretario, a mio avviso, la sensazione precisa che si ha ogni qual volta si discute di questo organismo è che si cerchi di volerlo rendere permanente mentre è già stato posto in stato di liquidazione: basti pensare al fatto che un centinaio di impiegati sono stati licenziati.

E qui mi viene in mente quanto dichiarò, in Senato, lo scorso anno il senatore Fortunati: ogni qual volta sorgono di questi organismi si preconstituiscono delle posizioni personali per cui si rende difficile qualsiasi azione diretta a rimuovere queste posizioni. In queste pressanti richieste del Comitato nazionale per la produttività si inseriscono fatti estremamente incresciosi come quello che già è stato denunciato da altri colleghi e che l'onorevole Sottosegretario ha confermato; cioè la sparizione, il furto di 80 milioni. Cosa tanto più grave in quanto su questo Comitato doveva pesare il controllo degli organi dello Stato; controllo che il Ministero del tesoro doveva esercitare attraverso un suo funzionario al quale era stato affidato questo compito. Invece non si è controllato nulla!

Ma c'è un'altra situazione da considerare. I funzionari incaricati di questo controllo hanno partecipato — poco o molto — alle riunioni del Comitato di presidenza; hanno percepito i relativi gettoni; si sono fatte liquidare delle parcelle. Ci sono funzionari che ogni due-tre mesi si fanno liquidare parcelle di 100-200 mila lire. Per esaminare questa situazione è stato incaricato un gruppo di tre persone del quale faceva parte un certo avvocato che per due mesi di lavoro si è fatto liquidare due milioni e mezzo di lire come onorario!

Le nostre perplessità non soltanto non vengono fugate, ma aumentano — e hanno ragione di aumentare — perché la produttività

è una cosa seria. A questo proposito, anzi, potrei citare le parole dell'onorevole Bosco quando l'anno scorso discutemmo dei trecento milioni da dare per convogliare le attività di questo Comitato verso studi seri che interessano la parte tecnica, che riguardano l'incremento della produttività, non già da utilizzare in direzione delle relazioni umane che non servono a niente e non portano alcun contributo. Ma se è vero che la produttività è una cosa seria, questo disegno di legge, così com'è stato formulato, fa aumentare le nostre perplessità.

Già si faceva eco di questi dubbi l'onorevole Assennato; io vorrei far rilevare che nell'articolo 3 del disegno di legge si stabilisce un prelevamento annuo di cento milioni di lire dalla quota di interessi di pertinenza del « Fondo per l'incremento della produttività », sugli interessi cioè dei mutui di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626. Bisogna sottolineare il fatto che tali interessi non possono essere distolti dal fine cui sono stati destinati; essi devono riaffluire al fondo di rotazione; non solo, ma bisognerebbe che ci fosse una produttività di interessi, il che presuppone che il capitale sia tutto quanto in circolazione. A me consta che soltanto un terzo del capitale è in circolazione, quindi noi andremmo ad un esaurimento per mancanza di fondi!

Io credo che il problema debba essere considerato con molta serietà e non possiamo lasciarci prendere la mano dalle situazioni drammatiche e angosciose che ci vengono presentate. Noi abbiamo firmato un ordine del giorno col quale chiediamo il non passaggio agli articoli riservandoci — sulla base della discussione — di assumere ulteriori posizioni dato che vogliamo arrivare a vedere fino in fondo come stanno le cose e perché vogliamo che cessi un andazzo che non può essere tollerato da parte del Parlamento.

CENGARLE. Parlerò brevemente perché mi pare che la illustrazione fatta dall'onorevole rappresentante del Governo ci consenta di esaminare questo disegno di legge che egli, giustamente, definisce di transizione.

Noi, in periferia, ed in particolare nella provincia di Vicenza, abbiamo seguito fin dall'inizio, fino dai suoi primi passi, il lavoro dell'Ente in oggetto e dobbiamo affermare che è stato, il suo, lavoro utile, proficuo e che ha dato risultati positivi.

ROSSI PAOLO MARIO. Funziona soltanto nel Veneto. L'anno scorso, l'onorevole Ministro Trabucchi, ci diceva di esserne entusiasta perché nella sua provincia era vera-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

mente efficiente. E, quindi, un disastro dappertutto meno che nel Veneto!

RAFFAELLI. Nella provincia di Carrara non esiste il Comitato!

CENGARLE. Io che sono a Vicenza e so quanto si è fatto, debbo giustamente sottolineare l'aspetto positivo del funzionamento di questo Comitato anche perché quando al centro si sono verificati i noti incresciosi fatti, alla periferia si è potuto comunque funzionare proprio perché sindacati dei lavoratori, organizzazioni di imprenditori in seno alla Camera di commercio hanno dato vita a un Comitato provinciale di produttività che ha potuto costantemente eseguire il programma per il quale era sorto. Posso dire di più, che il Comitato è stato investito di complessi problemi che sono andati dagli alloggi ai corsi di formazione, dalla creazione di negozi pilota alle visite a paesi esteri compiute da delegazioni di lavoratori, di imprenditori e di commercianti. È tutta una complessa materia che deve essere regolamentata ma sarà necessario che nel nuovo provvedimento legislativo si tenga presente, innanzitutto, la necessità di sviluppare l'assistenza tecnica, sul piano di una adeguata presenza di tecnici preparati da fornire ai Centri provinciali di produttività; la necessità di avere un'adeguata collaborazione da parte dei sindacati dei lavoratori e la necessità di ampliare quei corsi di formazione che si sono rivelati particolarmente utili.

Detto questo, non posso, evidentemente, non convenire sul fatto che la paradossale situazione del Comitato nazionale per la produttività ha avuto le sue ripercussioni anche alla periferia. Il fatto che i funzionari non sapessero a quale ministero appartenessero, di un Comitato né carne né pesce, deve essere evitato; occorre una regolamentazione che penso possa trovare un suo binario logico nel progetto di legge auspicato dall'onorevole Sottosegretario. Si chiede, in sostanza, la collaborazione anche dei parlamentari. Io metterei a disposizione, se l'onorevole Sottosegretario lo ritiene opportuno, la mia modesta competenza anche perché ritengo doveroso esaminare la materia, dar vita a un provvedimento che regolamenti tutto il complesso problema, consenta al personale una certa tranquillità, che dia, e questo è quel più conta, ai centri provinciali che già funzionano l'assistenza della quale abbisognano.

ASSENATO. Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo per avermi consentito di iniziare la lettura dei risultati dell'inchiesta. È cosa veramente interessante e vorrei pregarlo di depositare tali atti presso la Se-

greteria della nostra Commissione dato che non è facile leggerli rapidamente.

In sostanza, da quella lettura viene confermato che siamo in piena illegalità. Nel Mezzogiorno, quando non si vuole menzionare un concetto o qualcosa che si ritiene possa tornare sgradito all'interlocutore, si usa far precedere il concetto con una frase che è la seguente: « con rispetto parlando ». Ora, io credo che il Ministero non abbia alcuna stima del Comitato nazionale produttività perché non ricorre nemmeno a quella frase; non lo menziona addirittura. E una cosa da non menzionare, non esiste, dal punto di vista della legge, un Comitato nazionale per la produttività e di questo l'onorevole Sottosegretario mi darà certo atto.

Mi era sorto, però, un dubbio: nel disegno di legge in esame si fa menzione della legge 31 luglio 1954, n. 626, ho pensato quindi che in detta legge si facesse menzione del Comitato nazionale per la produttività il che sarebbe irregolare, fra l'altro, perché per questi casi occorre una legge apposita. Senonché ho dato una attenta, se pure affrettata lettura alla legge n. 626 del 1954 ed ho visto che il Comitato non è menzionato. Non vi si fa cenno quando, parlando di stanziamenti per il Fondo, si assicura che questo Fondo è amministrato dallo Stato solo che, invece di essere, quest'amministrazione, affidata ad un dicastero, è affidata al Tesoro e la formulazione dei preventivi e dei rendiconti è affidata ad un Comitato dei ministri e un Comitato di sottosegretari. Ma tutto questo riguarda il Fondo, non il Comitato che è cosa da non menzionare e non viene menzionata.

Occorre tener presente — e questa discussione valga come preavviso — che la Corte dei conti non può far passare una legge simile in quanto la dichiarerà illegittima.

Dalla relazione stessa della Commissione di inchiesta amministrativa si è portati a pensare che sia il Governo, cioè l'amministrazione ad aver nominato una Commissione di inchiesta. Invece, no, è una Commissione d'inchiesta nominata dalla Giunta esecutiva del Comitato nazionale per la produttività, Commissione d'inchiesta che decide di sentire il presidente del Comitato stesso!

Debbo, comunque, dare atto, almeno per la prima parte, che vi è uno sforzo di approfondimento sulla tecnica del finanziamento del Comitato.

Ora, quanto dirò, lo avevamo intuito ma risulta consacrato nella relazione. Da essa risulta che la legge stanziava le somme e la procedura per il loro materiale trasferimento,

cioè per il trasferimento del contributo dello Stato, è la seguente: l'ammontare del contributo viene versato dallo Stato al Fondo; il Comitato nazionale per la produttività preleva dal Fondo nei modi di rito, l'ammontare destinato ad esso, ma non esiste un Comitato nazionale per la produttività; è stato creato, ma in via del tutto provvisoria, con decreto del Capo dello Stato fino a quando non fosse intervenuta una legge; quando, nel 1954, la legge è venuta, il legislatore non ha più parlato di Comitato nazionale per la produttività; ha parlato di Fondo così che questo Comitato è rimasto appeso ad una situazione passata ed è proseguito malgrado che la legge del 1954 non ne abbia confermata la validità. Il decreto presidenziale era infatti valido fino all'approvazione della legge 31 luglio 1954, n. 626; sono andati a studiare quella legge ed in essa non ho mai visto menzionato il Comitato nazionale per la produttività. Quindi come legge non resta altro che il Fondo come stanziamento approvato dallo Stato ed un Comitato di sottosegretari e di ministri che provvedono ai bilanci preventivi ed ai rendiconti che non è stato ricostituito ma che è restato in vita fino ad ora. Vi è una spesa che non può essere affidata ad un organismo estraneo all'apparato dello Stato. Questa è la realtà. È un Ente che non ha radici nella legge. Il trapasso del danaro è un trapasso che avviene per un fatto di volizione del Ministero del tesoro da detto Ministero al C.I.R. e da questo al Comitato nazionale per la produttività ma non avviene sulla base di una legge e questo affidamento della spesa ad un organico estraneo all'apparato dello Stato è un atto abusivo.

Vi è un problema, quello di regolare una situazione irregolare ma noi abbiamo molta esperienza in fatto di sanatorie!

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Sono mancati i fondi necessari per svolgere l'attività.

ASSENATO. Non è soltanto questo, è la mancanza di una legge che affida ad un organismo estraneo e sconosciuto questo Fondo. Il Governo non lo ha voluto creare legislativamente; ha detto: date a me il Fondo ed io lo faccio amministrare da questo gruppo di ministri; se invece il Fondo lo si fa spendere da un altro organismo questo organismo deve essere creato con legge e la legge del 1954 che ha fatto cessare quel decreto presidenziale, non ha dato vita non solo al Comitato nazionale per la produttività, ma a nessun altro organismo che avesse una funzione analoga.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Vi è un decreto successivo.

ASSENATO. I decreti successivi sono del Presidente del Consiglio e non possono andare al di là della legge del 1954!

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il primo articolo dispone che l'attuazione del programma di assistenza tecnica e produttività, previsto dalla legge, è affidata al Comitato nazionale. Su questa base, su questo articolo abbiamo noi stessi legiferato precedentemente.

ASSENATO. Siamo in sede legislativa e offenderemo l'aspetto più geloso della nostra funzione se oggi votassimo lo stanziamento di qualsiasi somma, anche un centesimo, la cui spesa è effettuata non dall'apparato dello Stato ma da un organismo ignoto al legislatore.

Si può solo ridurre il disegno di legge alla regolazione finanziaria di una certa situazione irregolare. Qui ci vuole solo un diverso provvedimento. Abbiate la cortesia di formularlo in questo senso. E deve essere una legge diretta a una regolazione finanziaria di cui ci chiedete la sanatoria. Questa che abbiamo davanti non è una legge di sanatoria finanziaria, tanto è vero che con l'articolo 3 si continua a mantenere in vita il morto, anzi, il non nato, direi addirittura l'illegittimo.

Onorevole Sottosegretario, non v'è nessuno scopo polemico nel nostro atteggiamento. Vuole ella provvedere ad escogitare una qualche soluzione che affronti il problema della situazione finanziaria? Allo stato attuale non possiamo approvare uno stanziamento che deve essere speso da un organismo che non ha nessuna radice legale nell'apparato statale. Sarebbe una cosa non solo illegale, ma inconstituzionale. Approveremmo una cosa che non è controllabile dal legislatore. Ogni collega deve sentire il dovere di tutelare la dignità del Parlamento e fare in modo che non si compiano atti abdicatori ai poteri del Parlamento.

PRESIDENTE. Ho seguito con molta attenzione quest'ultimo intervento dell'onorevole Assenato. Per la verità, quando noi andiamo a leggere il testo del disegno di legge non troviamo mai menzionato il Comitato nazionale per la produttività; cioè il disegno di legge dice: noi assegniamo per la sanatoria del passato la somma di 150 milioni. Dal punto di vista formale, se approviamo il provvedimento, che cosa facciamo? Approviamo un'erogazione di 150 milioni al Fondo per i suoi scopi, a sanatoria del passato.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

Vi è poi un'erogazione di cento milioni annui allo stesso Fondo per l'incremento della produttività.

Sorge il problema: come raggiunge il Fondo i suoi fini? Si risponde ricordando che il Fondo assolve ai suoi compiti avvalendosi del Comitato nazionale per la produttività. Noi in questa sede stabiliamo una spesa da farsi a favore del Fondo. Non è che eroghiamo del danaro a disposizione di qualche cosa che non esiste!

ASSENATO. È vero che oggi voteremmo uno stanziamento che il Governo dice essere affidato ad esso, però non possiamo ignorare che vi è un provvedimento precedente il quale dispone che questa somma debba essere affidata a un ente che non ha valore giuridico. Sicché nel momento in cui votiamo già sappiamo che non potremo mai rivendicare il controllo amministrativo su questo ente.

PRESIDENTE. A me pare che la questione debba essere impostata in altro modo, cioè la spesa è fatta in favore di un Fondo che esiste; questo Fondo è amministrato attraverso un Consiglio di presidenza di cui conosciamo le componenti. Nella discrezione del Consiglio di presidenza, a un certo momento viene erogato a favore del Comitato nazionale per la produttività una determinata somma. È chiaro che possiamo sempre chiedere agli amministratori del Fondo — e per essi al Ministro del tesoro — il rendiconto.

ASSENATO. Il Parlamento non deve chiedere nulla agli amministratori; deve ricevere, ha il diritto di ricevere. Io le pongo una domanda: mi sa dire ella in quale bilancio dello Stato c'è l'allegato che si riferisce al Comitato per la produttività? Non c'è in nessun bilancio.

PRESIDENTE. Noi riceviamo, ma possiamo anche chiedere. Noi possiamo chiedere se nel bilancio dello Stato, il Ministero del tesoro ha un certo capitolo che riguarda il Fondo per l'incremento della produttività. Abbiamo una comunicazione attraverso il bilancio. C'è un capitolo di spesa e su di esso, come su qualsiasi altro capitolo di spesa, possiamo chiedere. Questa è l'impostazione.

Comunque, onorevoli colleghi, l'onorevole Angelino Paolo ha presentato il seguente ordine del giorno: « La Commissione finanze e tesoro della Camera propone il non passaggio agli articoli del disegno di legge n. 2885 ».

ANGELINO PAOLO. Indipendentemente da tutte le considerazioni di carattere giuridico qui svolte dall'onorevole Assennato, io vorrei fermarmi alla questione sostanziale. Vedete bene, onorevoli colleghi, che avendo

ridotto i tanti milioni che si spendevano per il Comitato della produttività a soli cento milioni, dimostra che le sue funzioni non erano indispensabili.

Ella, onorevole Sottosegretario, ha detto che il Fondo viene mantenuto in vita provvisoriamente, fino a che una nuova disposizione di legge regoli definitivamente la materia. Ma ella sa che nel nostro paese nulla è più duraturo del provvisorio; nel nostro paese la provvisorietà è un'istituzione. Infatti, pur avendo sentito ripetutamente affermare che gli enti non controllati dallo Stato dovevano essere soppressi, li vediamo tuttora in vita. Non è soltanto un sospetto, è una certezza che sono mantenuti in vita per mantenere i proventi di alcuni alti funzionari e intanto nulla si fa per tutti gli impiegati che sono stati licenziati, che sono stati buttati sul lastrico!

Se ci proponete un provvedimento che preveda la sistemazione del personale e la regolazione del passato con un atto di sanatoria, se ci proponete l'istituzione — come ho detto precedentemente — di un organo alle dirette dipendenze di un Ministero oppure, per esempio, alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche, noi non abbiamo alcuna difficoltà a dare voto favorevole, anzi, vi promettiamo di esaminarlo molto celermente.

Pertanto insistiamo nella votazione del nostro ordine del giorno, qualunque sia la sua sorte, e ci riserviamo di esaminare un altro disegno di legge che garantisca che sia speso in modo efficiente il danaro dello Stato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno Angelino Paolo-Assennato che dovrei porre in votazione:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera propone il non passaggio agli articoli del disegno di legge n. 2885 ».

Il Relatore esprime il suo dissenso.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il Governo si associa all'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(Non è approvato).

GRILLI GIOVANNI. A questo punto, se non interviene altra dichiarazione rassicurante del Sottosegretario Roselli, mi troverei nella necessità di chiedere che la discussione sia sospesa e che il disegno di legge in esame sia rimesso all'Assemblea.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Mi dispiace che si debba arrivare a questa richiesta perché speravo e vorrei ancora sperare che, come avvenne al Senato, rinviando la discussione, si possa trovare un punto di accordo. Anche al Senato esistevano le preoccupazioni e le prevenzioni qui manifestate ma si è infine giunti alla conclusione che, per quanto riguarda la parte relativa agli articoli 1 e 2, era necessario chiudere una situazione non perché vi fosse stata una irregolarità di amministrazione o spese eccedenti ma perché il Fondo si era esaurito un anno e mezzo fa, quell'anno e mezzo durante il quale a causa delle elezioni, di crisi di Governo ed altro, non si è potuto provvedere a chiudere il Fondo stesso in termini chiari e risolutivi. Si tratta, quindi, di uno scoperto di cui non ha colpa il Comitato, ma che è dovuto a cause di forza maggiore non imputabili ad alcuno.

Per quanto riguarda l'articolo 3, la continuazione transitoria, è vero che nulla dura più del provvisorio ma veramente, dati i limiti ristrettissimi che sono posti, o si chiude o si rinnova in termini chiari, rigidi e, per questa rinnovazione, è stata chiesta la collaborazione dei parlamentari; una collaborazione chiara, serrata, amichevole per elaborare di comune accordo un testo che possa essere presentato al Parlamento ed accettato da tutti.

GRILLI GIOVANNI. Non è che debba essere accettabile, deve essere corrispondente alle leggi!

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Si vuole realizzare qualcosa di efficace di comune intesa.

Per quanto riguarda la intitolazione del Comitato, l'onorevole Assennato non ha tutti i torti, però esistono altri Fondi come il Fondo addestramento lavoratori che si trovano nella stessa posizione. Se per ipotesi il Ministro del lavoro avesse voluto costituire un Ente addestramento lavoratori, lo avrebbe potuto fare perché la legge glielo consentiva. Così anche in questo caso. Nella legge n. 626 del 1954, votata, ripeto, alla unanimità, tutte le relazioni e gli interventi parlamentari fanno chiaro riferimento al Comitato e nessuno sollevò la questione ora prospettata. Se fosse possibile accogliere l'emendamento, lo accoglierei ma debbo purtroppo far presente che vi sono esigenze di scadenze finanziarie per le quali volevo chiedere sinceramente la collaborazione della Commissione; senza sottintesi di nessuna natura. I bilanci del Comitato sono a disposizione, l'attività è visibile e mi per-

metterei quindi di pregare di voler soprassedere per ora all'esame del provvedimento, in attesa di formulare un testo che risulti da una collaborazione. Rinviando per qualche giorno così da avere il tempo di aver colloqui, di visitare gli uffici, di svolgere un esame accurato dell'attuale situazione.

ASSENNATO. Se mai per poter studiare meglio la questione!

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Per studiare meglio la questione, chiederei pertanto un rinvio della discussione.

ASSENNATO. Non avremmo difficoltà a consentire a questa umana richiesta dell'onorevole rappresentante del Governo; pregherei però di voler affidare i documenti in possesso del Governo, alla Segreteria della Commissione, perché chi lo desidera possa prenderne visione.

PRESIDENTE. Poiché il disaccordo è sull'articolo 3 e dato che l'articolo 1 e l'articolo 2 formano un corpo unico proporrei, intanto, una soluzione intermedia assegnando un contributo di lire 100 milioni solo per l'esercizio 1961-62. In tal modo si avrebbe il tempo di operare per lo studio e l'approvazione della nuova legge.

ASSENNATO. Abbiamo ritenuto di aderire ad una sollecitazione dell'onorevole rappresentante del Governo il quale ha accennato alla possibilità di escogitare durante il rinvio un qualche emendamento, una qualche formulazione che tenga conto delle obiezioni sollevate e che consenta di prendere in esame con migliore disposizione, una regolazione finanziaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario intendeva, mi pare, porre il problema in questi termini: prepariamo un nuovo testo ma, intanto, variamo il provvedimento in esame che risponde a delle esigenze urgenti; è chiaro che, altrimenti, il provvedimento stesso dovrebbe ritornare al Senato e questo costituisce, data l'urgenza, una preoccupazione non lieve.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Speravo che tutti i chiarimenti dati persuadessero ad approvare, dopo il rinvio, il provvedimento in esame. Questa ipotesi mi sembrava coincidesse con quella dell'onorevole Assennato.

PRESIDENTE. Ho cercato una via di uscita dalla situazione nella quale ci troviamo per la quale, da una parte vi è l'urgenza manifestata dall'onorevole rappresentante del Governo e dall'altra la resistenza a emanare un organico provvedimento. La via di uscita consisteva — e questo mi ero permesso sug-

gerire — nell'approvare una modifica all'articolo 3 così da dare la somministrazione soltanto per l'esercizio 1961-62. In questa maniera vi era nella legge stessa la condizione di dover rielaborare la materia. Era, la mia, una posizione mediana che sarebbe stata facilmente accolta dal Senato.

ASSENATO. Non potevamo aderire alla richiesta fatta dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. La Commissione è dinanzi ad una richiesta di rimessione in Aula; a me pare che la parte politica che tale richiesta ha avanzato sia disposta a non insistere a condizione che entro un certo numero di giorni venga strutturato un altro disegno di legge.

GRILLI GIOVANNI. No. L'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto il ritiro della nostra richiesta, impegnandosi, entro qualche giorno, a presentare delle modifiche o ulteriori chiarimenti.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Delle informazioni.

GRILLI GIOVANNI. O informazioni!

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Le modifiche ritardano ed un ritardo, ora, sia che venga creato dalla rimessione in Aula, sia che derivi da modifiche sostanziali del testo, costringe alla chiusura del Comitato perché, per correttezza finanziaria, non può vivere un giorno di più. Ripeto che non dipende da colpa di nessuno se il provvedimento attende da un anno e mezzo.

ANGELINO PAOLO. Il personale è stato liquidato e sono solo i pezzi grossi che aspettano!

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Oggi vi sono soltanto due dirigenti, pagati 100 mila lire al mese come prestazione professionale; gli altri sono tutti pagati 50 mila lire al mese proprio per aiutare i più poveri a rimanere. È tutta una situazione veramente strana e penosa. Se gli onorevoli colleghi desiderano, per arrivare all'approvazione di questo provvedimento che ha carattere interlocutorio, avere maggiori informazioni, un maggiore approfondimento, rinviemo la discussione di qualche giorno; daremo tutti gli elementi, faremo visitare il centro. Si renderanno così conto più direttamente, sulla base di documenti, installazioni, ecc., tera, di come stiano effettivamente le cose.

Vi è anche la proposta avanzata dall'onorevole Presidente di restringere la legge ad un solo esercizio. Sono a disposizione anche per questo; dovrò ritornare al Senato che, credo, non solleverà molte obiezioni perché

anche quel ramo del Parlamento era su una strada di revisione. Qualche cosa bisogna però fare perché un rinvio di qualche mese non permetterebbe più di andare avanti.

Questo è il problema e chiedo scusa della mia insistenza.

GRILLI GIOVANNI. Con quanto ci ha detto l'onorevole Assennato, da quello che è emerso dalla relazione del Sottosegretario e da quanto è stato detto dall'onorevole Rossi, circa il modo in cui sono stati spesi i fondi, penso che non si possa andare ad approvare il disegno di legge come è stato presentato. Sarebbe una sanatoria senza sapere che cosa si vada a sanare.

L'onorevole Sottosegretario venga qui con molti altri elementi, ci faccia sapere come sono stati spesi i fondi, ci faccia conoscere le eventuali prospettive tendenti a modificare lo stato dell'ente e allora potremo discutere. Se non è così non possiamo non andare a discuterne in Aula.

ZUGNO. Per dire soltanto che nella precedente discussione era emerso proprio che tutti desideravamo una sistemazione definitiva di questo Fondo per l'incremento della produttività, quindi, in sostanza, era auspicato un riordinamento, una sistemazione definitiva. Il fatto che il Senato, con considerazioni contingenti, abbia ritenuto opportuno — sia pure in via transitoria — di sistemare il passato e di rinviare brevemente nel tempo la risoluzione definitiva del problema e il fatto che oggi il Sottosegretario ci venga a dire che c'è una situazione quasi drammatica per i dipendenti, per i più modesti dipendenti, ci dovrebbe portare all'approvazione del provvedimento.

Per altro, da parte di tutti gli intervenuti nella discussione, anche da parte dell'onorevole Angelino, si dice: questi dipendenti debbono avere la loro liquidazione. Mi sembra quindi che si possa procedere all'approvazione del provvedimento mentre con un ordine del giorno si impegna il Governo a presentare entro un breve limite di tempo — sei mesi oppure tre mesi — un altro disegno di legge, sentita una commissione di rappresentanti del Parlamento, che riordini tutta la materia. Data appunto l'insistenza del Sottosegretario, mi permetterei di suggerire questo ordine del giorno approvato all'unanimità che impegni il Governo a presentare un nuovo disegno di legge.

ASSENATO. Dobbiamo trovare una linea di mezzo: rinviemo di una settimana e nel frattempo il Sottosegretario sarà in grado di fornirci i rendiconti dell'ultimo anno.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario è pronto anche adesso.

GRILLI GIOVANNI. In questo caso non insistiamo nella nostra richiesta di rimessione in Aula.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa della Guardia di finanza (2805) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: Modifica all'articolo 9 della legge 17 aprile 1957, n. 260, sullo stato dei sottufficiali della Guardia di finanza (514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza » e della proposta di legge: « Modifica all'articolo 9 della legge 17 aprile 1957, n. 260, sullo stato dei sottufficiali della Guardia di finanza », di iniziativa del deputato Colitto.

Nella precedente seduta avevamo approvato l'articolo 1 ed eravamo passati all'esame dell'articolo 2.

Al quarto comma dell'articolo 2 c'è un emendamento dell'onorevole Raucci, già illustrato dal presentatore e sul quale si sono pronunciati contro tanto il Relatore che il Governo.

L'emendamento è il seguente:

« Sostituire il quarto comma con il seguente:

« L'ammissione in servizio continuativo del vicebrigadiere che ne fa istanza è decisa da una commissione appositamente costituita presso il comando generale a seguito di constatazione della sussistenza delle condizioni previste dalla legge ».

RAUCCI. Noi voteremo a favore dell'emendamento perché gli argomenti che sono stati portati sia dal Relatore che dal Ministro e dai colleghi intervenuti nella discussione, non hanno convinto. Restano quindi valide tutte le considerazioni che avevamo fatto sulla incostituzionalità della disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge. È stato detto che trattandosi di un corpo militare dello Stato deve esistere necessariamente una funzione gerarchica e quindi la

possibilità per l'ufficiale comandante di decidere in maniera insindacabile. Noi riteniamo che l'autorità del comandante non venga per niente limitata o intaccata da una disposizione che consente — come deve essere consentito a ogni cittadino quando presta un servizio per conto dello Stato — che consente, ripeto, il diritto a difendersi quando viene minacciato in un suo diritto costituzionale come è il diritto al lavoro.

Né vale la considerazione che faceva il Relatore che questo disegno di legge, in pratica, migliora notevolmente la situazione preesistente. Faccio rilevare che la legislazione preesistente è una legislazione fascista che oltre tutto scaturiva da uno statuto che è stato annullato.

Noi oggi ci troviamo di fronte a una Costituzione repubblicana che sancisce il diritto dei cittadini di difendersi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 2.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Raucci di cui abbiamo dato testé lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 2:

« Il comandante di corpo qualora ritenga che il vicebrigadiere non sia meritevole di essere ammesso in servizio continuativo ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale, che decide ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo 2:

« Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo cessa dalla rafferma ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Il periodo di tempo da lui eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato in rafferma.

Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia o non sia provvisto di pensione vitalizia. Se però sia stato riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio incondizionato è collocato in congedo assoluto ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'intero articolo:

ART. 2.

Il vicebrigadiere in servizio continuativo è vincolato da rapporto d'impiego di carattere stabile.

È ammesso, a domanda, in servizio continuativo il vicebrigadiere che abbia compiuto la prima rafferma triennale e che ne sia dichiarato meritevole dal comandante di corpo.

La domanda va presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza della rafferma.

Il comandante di corpo qualora ritenga che il vicebrigadiere non sia meritevole di essere ammesso in servizio continuativo ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale, che decide.

Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo cessa dalla rafferma ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Il periodo di tempo da lui eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato in rafferma.

Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia o non sia provvisto di pensione vitalizia. Se però sia stato riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio incondizionato è collocato in congedo assoluto.

(È approvato).

Agli articoli 3, 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti.

Ne darò lettura e successivamente li porrò in votazione:

ART. 3.

Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano oltre alle disposizioni per essi stabilite dal presente titolo anche quelle contenute nel capo II del titolo II e nel titolo III della presente legge nonché le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, che non siano particolari alle categorie dei sottufficiali in servizio permanente e in ferma volontaria o rafferma.

Al vicebrigadiere in ferma volontaria o in rafferma si applicano oltre alle disposizioni per essi stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla Guardia di finanza

con la legge 17 aprile 1957, n. 260, e dai precedenti articoli 1 e 2, anche quelle contenute nel capo III del titolo II della presente legge, in quanto compatibili.

(È approvato).

ART. 4.

Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un'indennità speciale annua lorda, non reversibile, di lire cinquantacinquemila.

Tale indennità compete fino al compimento degli anni sessantacinque.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, al vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 19 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può però, in alcun caso, superare tale somma.

(È approvato).

TITOLO II.

**STATO GIURIDICO
DEI MILITARI DI TRUPPA**

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 5.

Lo stato di militare di truppa della Guardia di finanza — appuntato, finanziere scelto e finanziere — è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

Il grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento è adottato con determinazione del comandante generale.

(È approvato).

ART. 6.

I militari di truppa si distinguono in:

- a) appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio continuativo;
- b) appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in ferma volontaria o in rafferma;
- c) appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo;
- d) appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo assoluto.

Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e b).

Il militare di truppa in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o in rafferma non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

(È approvato).

All'articolo 7 c'è un emendamento degli onorevoli Francesco Napolitano e Bima:

« *Sopprimere alla quinta alinea del secondo comma le parole: la metà di* ».

Sull'emendamento il Governo si è dichiarato d'accordo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nella nuova formulazione e successivamente lo porrò in votazione:

ART. 7.

L'anzianità di grado degli appuntati è determinata dalla data del provvedimento di promozione, quando non sia diversamente disposto dal provvedimento stesso.

L'anzianità dei finanzieri scelti e dei finanzieri è computata aggiungendo al periodo di tempo trascorso in servizio nella Guardia di finanza dalla data dell'arruolamento, quello eventualmente trascorso alle armi in altre forze armate; verificandosi parità l'ordine di anzianità è determinato dall'età.

Sono fatte salve le detrazioni di anzianità da apportare per legge.

Nei trasferimenti dal contingente ordinario a quello di mare e viceversa si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

CAPO II.

MILITARI DI TRUPPA
IN SERVIZIO CONTINUATIVO

SEZIONE I.

Del servizio continuativo in generale.

ART. 8.

Il militare di truppa in servizio continuativo è vincolato da rapporto d'impiego di carattere stabile.

Egli può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- servizio effettivo;
- aspettativa;
- sospensione dal servizio.

(È approvato).

ART. 9.

Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari, o sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette situazioni.

(È approvato).

SEZIONE II.

*Servizio effettivo, aspettativa,
sospensione dal servizio.*

ART. 10

Il militare di truppa in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialità, comandi, uffici ed a bordo per il militare del contingente di mare.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

ART. 11.

Il militare di truppa può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

- a) prigionia di guerra;
- b) provata infermità.

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa; per l'aspettativa per prigionia di guerra tale data, corrisponde a quella della cattura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

Al militare di truppa in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal parigrado in attività di servizio.

Al militare in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà.

A tale articolo risulta presentato, da parte dell'onorevole Turnaturi, il seguente emendamento:

« Sostituire il secondo ed il terzo comma con i seguenti:

« Al militare in aspettativa per infermità non proveniente da cause di servizio, compete l'intero trattamento economico per i primi 12 mesi e la metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ».

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Pur riconoscendo la fondatezza di tale emendamento, debbo farne rilevare degli elementi che complicherebbero l'attuale situazione. È stato approvato alla Camera un provvedimento, analogo a questo che stiamo considerando, sullo stato giuridico della polizia. È evidente che, qualora si accettasse l'emendamento Turnaturi, dovremmo estendere il trattamento in esso previsto anche alle forze di polizia e poi ancora ai carabinieri. Non è difficile capire come, in questa maniera, si turberebbe l'equilibrio finanziario stabilito.

Si potrebbe non trattare ora l'argomento e farlo oggetto di un successivo provvedimento. Questo, se vogliamo mandare avanti il presente disegno di legge che è vivamente atteso.

RAUCCI. Vorrei far notare all'onorevole Sottosegretario che quando parliamo di trattamento particolare per periodo di aspettativa, siamo nel campo dell'assoluta presunzione in materia di oneri, in quanto la condizione perché si maturi il diritto all'aspettativa può anche non verificarsi. Non riesco a capire come possa incidere sugli oneri una modifica del genere di quella proposta, a meno che non si faccia un calcolo sulla base della media delle aspettative degli anni scorsi.

ANGELINO PAOLO. Dalla dichiarazione del Sottosegretario appare chiaro che si ha intenzione di presentare un provvedimento che estenda, sia ai carabinieri, sia alle guardie di finanza, sia alle guardie di polizia, il trattamento di aspettativa per motivi di salute di cui beneficiano già gli impiegati civili dello Stato, i quali, se non erro, hanno 18 mesi di aspettativa, di cui 12 a trattamento economico completo e 6 a trattamento ridotto.

In considerazione della promessa (che prendiamo sulla parola) dell'onorevole Troisi, noi potremmo approvare l'articolo 12 così come è nel testo legislativo. Ma, intendiamoci, il nuovo provvedimento dovrà essere presentato in un termine ragionevole.

PRESIDENTE. Debbo però far notare che, in presenza dell'emendamento Turnaturi, ove questo non venga ritirato, ho l'obbligo di interrompere la seduta e di interrogare la Commissione Bilancio perché si pronunci sulle conseguenze finanziarie.

RAUCCI. Se l'onorevole Turnaturi ritira il suo emendamento, io lo faccio mio.

PRESIDENTE. Se l'emendamento viene mantenuto, io ho l'obbligo di interrompere la discussione.

TURNATURI, *Relatore sul disegno di legge n. 2805*. Possiamo stralciare codesto articolo e continuare nella discussione degli altri.

PRESIDENTE. Trasmetterò alla V Commissione Bilancio l'emendamento Turnaturi perché ne valuti le conseguenze finanziarie. La discussione dell'articolo 12 è sospesa, procederemo, frattanto, all'esame dei successivi articoli.

Do lettura degli articoli da 13 a 50 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 13.

La sospensione dal servizio può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale. Essa è disposta con determinazione del comandante generale.

Al militare di truppa sospeso dal servizio compete soltanto la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso nella posizione di sospeso dal servizio è computato per metà.

(È approvato).

ART. 14.

Il militare di truppa in servizio continuativo che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui può derivare la perdita del grado, può essere sospeso precauzionalmente dal servizio.

Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

La sospensione è altresì revocata in ogni caso di proscioglimento, se il militare non venga sottoposto ad accertamenti disciplinari, ovvero questi si siano conclusi senza far luogo a provvedimenti di stato.

Se è stata inflitta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione è computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocandosi la eventuale eccedenza.

La sospensione disciplinare dal servizio è inflitta previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, per fatti di note-

vole gravità; la sua durata non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei.

Salvi i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dal servizio durante l'espiazione della pena.

(È approvato).

SEZIONE III.

Cessazione dal servizio continuativo.

ART. 15.

Il militare di truppa cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) scarso rendimento;
- d) domanda;
- e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
- f) nomina all'impiego civile;
- g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato con determinazione del comandante generale.

(È approvato).

ART. 16.

Il limite di età per la cessazione dal servizio continuativo è stabilito in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanziari scelti e per i finanziari.

I militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di età di cui al precedente comma, possono ottenere, a domanda, di essere mantenuti anno per anno in servizio continuativo, sino al raggiungimento del 55° anno di età, quando ciò sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale.

(È approvato).

ART. 17.

Il militare di truppa che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo 16 è collocato in congedo e:

- a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
- b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo ma quindici o più anni di servizio

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

(È approvato).

ART. 18.

Il militare di truppa che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquisito l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattisi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.

Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni dell'articolo 17 a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo. Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(È approvato).

ART. 19.

Al militare di truppa che cessi o abbia cessato dal servizio continuativo per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetti, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è compu-

tato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio continuativo non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del Tesoro corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo: in tale caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

(È approvato).

ART. 20.

Il militare di truppa che per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il militare può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.

Il militare, che abbia cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale sia in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal

collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare è considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, si applicano a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 17 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

(È approvato).

ART. 21.

Al militare di truppa che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda non reversibile di lire cinquantamila.

Tale indennità compete fino al compimento degli anni 65.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, anche al militare di truppa che si trovi nelle condizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 19 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il militare che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso, superare tale somma.

(È approvato).

ART. 22.

Il militare di truppa che dia scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

La cessazione dal servizio è disposta previo parere delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Al militare che cessi dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 17, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(È approvato).

ART. 23.

Il militare di truppa che abbia compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il comandante generale ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il militare che cessa dal servizio continuativo, a domanda, è collocato in congedo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(È approvato).

ART. 24.

Il militare di truppa che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

Al militare che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 17.

L'applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(È approvato).

ART. 25.

Il militare di truppa che consegua la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

L'appuntato in servizio continuativo può fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo ai sensi dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei limiti di un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario dell'am-

ministrazione centrale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.

L'appuntato, il finanziere scelto e il finanziere in servizio continuativo possono fare domanda di impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano diritto a conseguirlo ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 94, nei limiti dei posti di commesso nell'amministrazione delle dogane ad essi riservati dalla legge anzidetta.

L'accertamento se il militare di truppa sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile è effettuato da una commissione nominata dal Ministro delle finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica di direttore di divisione, membri.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il militare di truppa che abbia raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'articolo 17.

(*E approvato*).

ART. 26.

Il militare di truppa, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio continuativo previste dall'articolo 15, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

(*E approvato*).

CAPO III.

MILITARI DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

ART. 27.

Il militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma è stabilita in anni tre, salvo quanto è stabilito negli articoli 29 e 30.

(*E approvato*).

ART. 28.

Il militare di truppa contrae la ferma all'atto dell'arruolamento.

Al termine della ferma il militare di truppa che conservi l'idoneità fisiopsichica al servizio incondizionato e sia meritevole per qualità morali, buona condotta, istruzione, attitudine e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo, può ottenere, a domanda, di contrarre rafferma triennale.

Il militare che conservi i requisiti di cui al secondo comma è ammesso, a domanda, a contrarre una seconda rafferma triennale.

Il militare cui sia concessa la rafferma triennale ha diritto ad un premio nella misura stabilita da apposite disposizioni di legge.

(*E approvato*).

ART. 29.

Il militare di truppa che alla scadenza della ferma o rafferma non possa essere ammesso a rafferma triennale per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché sottoposto a procedimento penale o disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, una o più rafferme provvisorie.

La durata complessiva delle rafferme provvisorie del militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato non può essere superiore al periodo massimo delle licenze spettanti; la durata massima delle rafferme provvisorie del militare sottoposto a procedimento penale non può protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento.

Al termine della rafferma provvisoria, o anche prima, il militare che abbia riacquisito l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare sia stato definito in senso favorevole può ottenere, a domanda, la rafferma triennale con decorrenza, dal giorno successivo alla scadenza della ferma o rafferma triennale precedente.

(*E approvato*).

ART. 30.

Al militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma al quale sia negata la rafferma triennale per demerito nelle qualità morali o intellettuali o nella condotta o nel rendimento può essere concessa, a domanda, una rafferma annuale di esperimento.

Al termine della rafferma di esperimento il militare che ne sia meritevole può ottenere, a domanda, la rafferma triennale con

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza della rafferma di esperimento.

Il tempo trascorso in rafferma di esperimento non è computato agli effetti degli aumenti di paga.

(È approvato).

ART. 31.

La domanda di rafferma deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza della ferma o rafferma in corso.

La rafferma è concessa dal comandante di corpo.

Qualora il comandante di corpo ritenga che il militare non sia meritevole di alcuna rafferma, ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale, che decide.

(È approvato).

ART. 32.

Il militare di truppa che abbia compiuto la seconda rafferma triennale e che ne faccia domanda è ammesso in servizio continuativo qualora ne sia dichiarato meritevole dal comandante di corpo.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2.

In caso di diniego all'ammissione in servizio continuativo il militare cessa dalla rafferma ed è collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato in rafferma.

(È approvato).

ART. 33.

Il militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.

(È approvato).

ART. 34.

Il militare di truppa cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquisito la

idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

b) scarso rendimento;

c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento alla commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado;

d) condanna penale per la quale il militare deve espriare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;

g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è adottato dal comandante generale: previo parere delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera b); previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera c).

(È approvato).

ART. 35.

Il militare di truppa che cessi dal servizio al termine della ferma volontaria o dalla rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 34, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo.

Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

(È approvato).

ART. 36.

Il militare di truppa che cessi dal servizio al termine della ferma volontaria o dalla rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), e) ed f) dell'articolo 34, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore

a sei mesi. Nessun premio compete al militare che cessi dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *g)* del predetto articolo 34.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

(È approvato).

CAPO IV.

MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO ED IN CONGEDO ASSOLUTO

ART. 37.

Il militare di truppa in congedo può trovarsi:

- a) in servizio temporaneo;
- b) in congedo illimitato.

Il militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio in quanto gli siano applicabili.

Il militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

(È approvato).

ART. 38.

Il militare di truppa in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

a) in tempo di pace:
rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonché alle chiamate di controllo;

b) in tempo di guerra:
rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro delle finanze, nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

(È approvato).

ART. 39.

Il militare di truppa cessa dal congedo ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età o anche prima di tale limite quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Il militare di truppa in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva però il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

(È approvato).

CAPO V.

PERDITA DEL GRADO

ART. 40.

Il militare di truppa incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

- 1°) perdita della cittadinanza;
- 2°) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;
- 3°) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre forze armate o corpi di polizia;
- 4°) interdizione giudiziale o inabilitazione;
- 5°) irreperibilità accertata;
- 6°) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una commissione di disciplina;
- 7°) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

(È approvato).

ART. 41.

La perdita del grado è disposta con determinazione del comandante generale. Essa decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai nn. 1°), 5°) e 6°) dell'articolo 40, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai nn. 2°) e 3°) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai nn. 4°) e 7°).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 26 la perdita del grado per le cause indicate ai nn. 6°) e 7°) dell'articolo 40 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.

Il militare di truppa incorso nella perdita del grado è iscritto nel proprio distretto di leva come semplice soldato.

(È approvato).

ART. 42.

Può essere reintegrato nel grado:

1°) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate ai nn. 1°), 4°) e 5°), dell'articolo 40, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2°) a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del n. 3°) dell'articolo 40, quando cessi di appartenere ad altra forza armata o corpo di polizia;

3°) a domanda, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 6°) dell'articolo 40, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4°) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 7°) dell'articolo 40 quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7°), anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con determinazione del comandante generale e decorre dalla data del provvedimento.

La reintegrazione nel grado del militare non importa di diritto la riammissione in servizio.

(È approvato).

CAPO VI.

DISCIPLINA

SEZIONE I.

Sanzioni disciplinari di stato.

ART. 43.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 14;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 34 lettera c);

c) la perdita del grado per rimozione, di cui al n. 6°) dell'articolo 40.

(È approvato).

SEZIONE II.

Procedimento disciplinare

ART. 44.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 43, è effettuato mediante contestazione degli addebiti e discolta dell'interessato.

L'accertamento è disposto dal comandante di zona o dal comandante delle scuole o dal comandante di corpo dal quale il militare dipende per ragioni di impiego.

(È approvato).

ART. 45.

Il comandante di corpo o di zona o delle scuole qualora ritenga, in base alle risultanze di accertamenti disciplinari, che al militare sia da infliggere una delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 43, ne fa proposta, per tramite gerarchico, al comandante generale, il quale può anche disporre il deferimento a commissione di disciplina; il comandante di corpo o di zona o delle scuole qualora ritenga, invece, che il militare sia passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a commissione di disciplina.

Il Ministro e il comandante generale possono disporre direttamente che siano eseguiti accertamenti disciplinari nei confronti di un militare per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43. Ogni decisione, in tal caso, è rimessa all'autorità che ha disposto gli accertamenti.

(È approvato).

ART. 46.

La commissione di disciplina è formata di volta in volta e convocata dal comandante di corpo che ha ordinato il deferimento o dal comandante di corpo indicato dall'autorità superiore che ha ordinato il deferimento.

Sulla deliberazione della commissione decide il Ministro quando il deferimento sia stato da lui ordinato; decide il comandante generale in ogni altro caso.

Il Ministro o il comandante generale può discostarsi dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare.

In caso di corresponsabilità fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali.

Il Ministro o il comandante generale sino a quando non sia convocata la commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di legge concernenti la formazione e la procedura della commissione di disciplina per i sottufficiali.

(È approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 47.

Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadiere o di militare di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri che siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale e gli appuntati, finanziari scelti e finanziari che siano stati ammessi alla terza rafferma triennale.

(È approvato).

ART. 48.

Ai vicebrigadieri, agli appuntati, ai finanziari scelti e ai finanziari che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano

compiuto gli anni 65, compete la indennità speciale prevista dagli articoli 4 e 21, a decorrere dal 1° gennaio 1961 o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a questa ultima data.

La suddetta indennità speciale compete anche, sino al compimento del 65° anno di età, al personale di cui al precedente comma che si sia trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 49.

Per il militare di truppa nei cui riguardi alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dalla ferma o rafferma annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto della abrogazione dell'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097; ai sensi del successivo articolo 54, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dalla ferma o rafferma, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato:

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 50:

ART. 50.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare domanda d'impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo.

Le disposizioni dell'articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, integrate ai sensi del precedente comma, continuano ad applicarsi anche oltre la data della loro abrogazione, stabilita dall'articolo 52, nei confronti dei sottufficiali che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

passaggio all'impiego civile dei militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma e in servizio continuativo è disciplinato dalle disposizioni preesistenti. Tali disposizioni continuano ad applicarsi anche oltre la scadenza dell'anzidetto periodo di due anni nei confronti dei militari che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile.

A questo punto c'è un emendamento proposto dall'onorevole Turnaturi, quale articolo 50-bis. Ne do lettura:

ART. 50-bis.

L'articolo 9 della legge 17 aprile 1957, numero 260, è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali provenienti dalla carriera continuativa che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data del 1° gennaio 1954 non abbiano compiuti gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1° gennaio 1954 o dalla successiva data del collocamento a riposo, l'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 ».

RAFFAELLI. Io vorrei presentare un emendamento a tale emendamento Turnaturi, nel senso di sopprimere le parole « per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendenti da causa di servizio ».

La ragione è chiara. La legge del 1954 mi pare stabilisca certi doveri per questi sottufficiali che cessano dal servizio, doveri che, mi pare, si chiamano di riserva. Se l'indennità nasce da questi doveri, non si capisce perché debba esistere solo se si raggiunge la pensione per limiti di età e non se si raggiunge per altri motivi.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A questo punto devo far osservare ai colleghi che la Commissione bilancio ha, purtroppo, espresso il suo parere nettamente negativo. Perché anche qui sorge il problema della estensione dello stesso trattamento ai sottufficiali delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; e allora l'onere complessivo, secondo gli accertamenti fatti di ufficio, si aggira intorno ai due miliardi e mezzo: onere che allo stato attuale non è sopportabile, perché non ci sono i mezzi di copertura. Devo, purtroppo, fare questa dichia-

razione non molto confortante, ma è doveroso farla. Purtroppo ci sono, nel sistema dei trattamenti di quiescenza, delle disarmonie e sperequazioni. Questo è uno dei casi tipici. Anche qui occorre buona volontà per vedere di affrontare il problema nella sua interezza, perché creeremmo altre sperequazioni, si accrescerebbe la sperequazione nei confronti delle altre Armi. Ecco perché dobbiamo vedere il problema nella sua interezza.

RAUCCI. Una volta affermato il principio in questa legge, si sentirà l'esigenza da parte del Governo e da parte dei deputati di estendere il principio a tutti quanti gli altri casi analoghi.

RAFFAELLI. Il parere contrario della Commissione Bilancio si riferisce anche alla proposta di legge Colitto, senza questa variazione. Ma indipendentemente da questo c'è già un parere contrario per la proposta Colitto.

PRESIDENTE. Parere contrario che diventa preclusivo.

TURNATURI, *Relatore sul disegno di legge n. 2805*. Per non provocare ulteriori intralci alla approvazione della legge, ritiro l'emendamento all'articolo 50, esprimendo viva raccomandazione al Governo che questo problema sia risolto anche per quanto riguarda la Polizia, i Carabinieri e gli Agenti di custodia.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento 50-bis, pongo in votazione l'articolo 50, così come formulato:

« Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare domanda d'impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo.

Le disposizioni dell'articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, integrate ai sensi del precedente comma, continuano ad applicarsi anche oltre la data della loro abrogazione, stabilita dall'articolo 52, nei confronti dei sottufficiali che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il passaggio all'impiego civile dei militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma e in servizio continuativo è disciplinato dalle disposizioni preesistenti. Tali disposizioni continuano ad applicarsi anche oltre la scadenza dell'anzidetto periodo di due anni nei confronti dei militari che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

Do lettura degli articoli da 51 a 55 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

CAPO II.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 51.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260, è così sostituito, con effetto del terzo anno successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge:

« Ai sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute nell'articolo 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti ».

(*E approvato*).

ART. 52.

L'articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, ad eccezione del secondo comma, è abrogato con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge.

(*E approvato*).

ART. 53.

I militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma non sono ammessi a conseguire l'impiego civile.

(*E approvato*).

ART. 54.

Sono abrogati l'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, per la parte concernente i militari di truppa della Guardia di finanza, l'articolo 4 della legge 17 aprile 1957, n. 260, nonché ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.

(*E approvato*).

ART. 55.

Il personale delle categorie del congedo del Corpo della Guardia di finanza richiamato in servizio temporaneo cui spetti una pensione ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attività del grado rivestito, tenuto conto della an-

zianità posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attività, se più favorevole. Il servizio temporaneo di richiamo reso dal personale del Corpo della Guardia di finanza, è utile ai fini di pensione.

(*E approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 56:

ART. 56.

Ai militari di truppa in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

I vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga fruiti da detto personale vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Turnaturi:

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente comma:

« Il servizio prestato dopo il terzo anno dalla data di arruolamento dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, già iscritti o da iscriverne al fondo di previdenza di cui al precedente comma, escluso il periodo di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni, è considerato valido ai fini della

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

determinazione della indennità di buonuscita di cui alla legge 25 novembre 1957, n. 1139, all'atto del collocamento in congedo, con diritto a pensione ».

Qual è il parere del Governo ?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento Turnaturi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 56.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo al primo comma proposto dal Relatore.

(È approvato).

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 56 nel suo complesso:

« Ai militari di truppa in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

Il servizio prestato dopo il terzo anno dalla data di arruolamento dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza già iscritti o da iscrivere al Fondo di previdenza di cui al precedente comma, escluso il periodo di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni, è considerato valido ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita di cui alla legge 25 novembre 1957, n. 1139, all'atto del collocamento in congedo, con diritto a pensione.

I vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga fruiti da detto personale vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 57:

All'onere di lire 221.725.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 100 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TURNATURI, *Relatore sul disegno di legge n. 2805*. Desidero precisare che l'emendamento all'articolo 57 non ha più ragione di essere, perché si riferiva alla presunta approvazione dell'articolo 50-bis.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 57.

(È approvato).

TURNATURI, *Relatore sul disegno di legge n. 2805*. L'emendamento all'articolo 12, io lo trasformerei in ordine del giorno, invitando il Governo a presentare al Parlamento un disegno di legge per cui al militare in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico per i primi dodici mesi e la metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carico di famiglia. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in aspettativa dovrebbe essere computato per intero.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accolgo la proposta.

PRESIDENTE. A questo punto, non essendo più l'emendamento all'articolo 12, pongo in votazione l'articolo 12 nel suo testo originario:

ART. 12.

Al militare di truppa in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal parigrado in attività di servizio.

Al militare in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà.

(È approvato).

Do lettura del seguente ordine del giorno, accettato dal rappresentante del Governo, a firma dei deputati Turnaturi, Angelino Paolo, Albertini, Passoni e Raucci che porrò successivamente in votazione:

« La Commissione Finanze e tesoro invita il Governo a presentare al Parlamento un disegno di legge che estenda alle guardie di finanza, ai carabinieri e alle guardie di pubblica sicurezza il trattamento di aspettativa per ragioni di salute, in atto per i dipendenti civili dello Stato ».

(È approvato).

RAFFAELLI. A me pare che si potrebbe concretizzare la convergenza di opinioni, manifestatasi in seno alla Commissione, sulla necessità che il Governo studi quanto proposto dal collega Colitto.

Potremmo, ad esempio, trasformare in ordine del giorno l'emendamento « articolo 50-bis » dell'onorevole Turnaturi, magari sopprimendo le parole: « per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio ».

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io credo che converrebbe lasciare l'emendamento Turnaturi così com'è.

RAFFAELLI. Va bene.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente ordine del giorno a firma dei deputati Turnaturi, Raffaelli e Raucci che porrò successivamente in votazione:

« La Commissione Finanze e tesoro nell'approvare il disegno di legge n. 2805, invita il Governo a presentare un disegno di legge per cui ai sottufficiali provenienti dalla carriera continuativa che, anteriormente alla data d'entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data del 1° gennaio 1954 non abbiano compiuti gli anni sessantacinque, competa, a decorrere dal 1° gennaio 1954 o dalla successiva data del collocamento a riposo, l'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 ».

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dichiaro di accettare tale ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale ordine del giorno.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bima: Cessione al comune di Fossano (Cuneo), per demolizione, delle ex caserme Principi d'Acaia, Eusebio Bava, Umberto I (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (1610-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Bima « Cessione al comune di Fossano (Cuneo), per demolizione, delle ex caserme Principi di Acaia, Eusebio Bava, Umberto I » (1610-B).

La proposta in argomento, già approvata dalla Camera, è stata, dal Senato, approvata con l'aggiunta di un comma.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero della difesa ed il Ministero del tesoro, d'accordo, propongono la soppressione della seconda parte del comma aggiunto al provvedimento dal Senato, e cioè delle parole: « Per il ricavato della vendita della caserma Umberto I si provvederà in conformità all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152 », in quanto tale parte si riferisce ad una legge del 1948, i limiti determinati dalla quale sono stati superati da successivi provvedimenti.

Per il resto il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Se si approverà l'emendamento soppressivo formulato dal Governo, il provvedimento dovrà tornare al Senato.

Feci già osservare la volta scorsa che, a mio avviso, era anomalo destinare i proventi di una alienazione di questo tipo al Ministero della difesa, senza precisarne l'uso.

Bisognava indicare una precisa voce. Se non fosse stata fatta questione di dire: rinviamo al Senato, perché evidentemente si vuol proporre un emendamento, allora potevamo anche dire: facciamo uno sforzo e superiamo la cosa; ma se si dice di dissentire in una certa finalità, peraltro non precisata, allora tanto vale rimettere tutto al Senato nell'ordine consueto delle cose.

BIMA. Vorrei dire solo questo. A me risulterebbe che l'emendamento al Senato è stato proposto per sollecitazione del rappresentante del Ministero della difesa e mi si dice, per quanto riguarda la correttezza del primo comma, che questa correttezza è ineccepibile per quanto concerne la formulazione, perché ci sarebbero anche dei precedenti: cioè sarebbero già state alienate altre caserme ed il provento, genericamente, sarebbe stato senz'altro dato al Ministero della difesa, in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio. Non ho nessuna difficoltà ad accettare anche una modifica, ma dal momento che il Presidente giustamente fa notare l'esigenza di voler modificare tutto ed oggi non ci sarebbe questa formula, a me pare, se noi siamo di accordo, che per quanto riguarda i rilievi che sono stati fatti dal Presidente, questi rilievi, almeno dai precedenti legislativi, non sarebbero da respingere. Io credo, allora, che noi potremmo approvare il provvedimento così com'è attualmente formulato dal momento che l'alienazione di queste caserme si riferisce, in fondo, ad uno stanziamento di pochi milioni: non è una grossa somma, sarebbero cinque, sei o sette milioni in più dello stanziamento normale. Quindi a me pare che si potrebbe, passando sopra a tutto, approvarlo nel testo che è stato prospettato dal Ministero della difesa.

ZUGNO, *Relatore*. Vorrei uniformarmi alla proposta fatta dall'onorevole Bima, per il fatto che se questi fondi non ci fossero più, allora ci sarebbe l'impossibilità di deliberare su queste somme; ma dal momento che queste somme esistono, qualunque limite può essere benissimo, attraverso una proposta di legge, modificato. Mi sembra, quindi, che anche se sono stati raggiunti i 3 o 5 miliardi, non saranno i venti milioni, il ricavato di questo fabbricato, che squilibrerà lo stanziamento. Quindi, dal punto di vista formale, la cosa può essere superata benissimo. L'unica difficoltà sarebbe costituita dall'osservazione fatta dal Sottosegretario Troisi, che mi sembra possa benissimo, attraverso appunto l'approvazione della proposta di legge, essere superata, e cioè dalla considerazione che la proposta stessa possa raggiungere i suoi scopi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare passiamo all'esame dell'articolo unico del provvedimento.

La Camera aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

« Gli immobili militari rispettivamente denominati Principi di Acaia, Eusebio Bava ed

Umberto I — siti nel comune di Fossano — sono definitivamente dismessi e classificati dal Ministero della difesa.

I predetti immobili vengono ceduti, ai sensi della legge 19 luglio 1960, n. 757, al comune suddetto, con l'obbligo di provvedere, a proprie spese, alla loro demolizione e di destinare le aree di risulta ad uso pubblico ».

La V Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente comma:

« Il ricavato delle vendite delle caserme Principi di Acaia ed Eusebio Bava sarà portato in aumento degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Per il ricavato della vendita della caserma Umberto I si provvederà in conformità all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152 ».

Pongo in votazione la modifica introdotta dal Senato.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga a favore dell'U.N.I.R.E. dell'abbuono dei diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli (2929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Proroga a favore dell'U.N.I.R.E. dell'abbuono dei diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli » (2929).

L'onorevole Scarlato ha facoltà di svolgere la relazione.

SCARLATO, *Relatore*. La legge che prevedeva l'abbuono dei diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, a favore dell'U.N.I.R.E., è venuta a scadere il 31 dicembre 1960. È opportuno far rilevare che questo provvedimento di legge ha consentito all'U.N.I.R.E. di raggiungere i suoi fini istituzionali, ha consentito la ricostituzione del patrimonio ippico, la ricostruzione degli ippodromi nazionali e l'organizzazione di corse ricche di premi, il che ha portato evidenti vantaggi all'incremento turistico e alla occupazione degli addetti dal settore. Tali risultati sono tanto più commendevoli se si considera che, successivamente, sono state emanate alcune disposizioni legislative, la legge 21 gennaio 1957, n. 17, e la n. 358 del

1959, che hanno in un certo modo inasprito la pressione fiscale gravante su tale attività. Al fine di evitare la compromissione dei risultati positivi già raggiunti e al fine di evitare lo squilibrio in tale settore, è stato predisposto il disegno di legge n. 2929 con il quale l'abbuono già concesso con l'articolo 5 della richiamata legge, viene prorogato al 31 dicembre 1965: disegno di legge sul quale esprimo parere favorevole, nella speranza di incontrare quello, ugualmente favorevole, dell'onorevole Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ringrazio l'onorevole Relatore e sottolineo i compiti molteplici che svolge questa istituzione, anche a carattere produttivistico di investimento. Questa proroga, in sostanza, si risolve in un beneficio all'erario attraverso i vari proventi, con le manifestazioni numerosissime che questa organizzazione indice. Ci sono circa cinquantamila lavoratori che nel complesso verranno avvantaggiati dall'approvazione del disegno di legge. E poi c'è anche il riflesso turistico che va tenuto presente. Ringrazio il Relatore e vi prego di voler approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

Do lettura dell'articolo 1:

«La concessione dell'abbuono del 60 per cento stabilito in favore dell'U. N. I. R. E. (Unione nazionale incremento razze equine) dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, continua ad applicarsi dal 1° gennaio 1961 fino al 31 dicembre 1965».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio 1960-61, con le disponibilità del capitolo n. 279 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri: Interpretazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni (2043); Limoni ed altri: Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia (2251) e Bartole ed altri: Estensione delle agevolazioni fiscali e tributarie di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive proroghe e modificazioni, agli edifici contemplati dal secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35 (2259).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: « Interpretazione della legge 2 luglio, n. 408, e successive modificazioni » (2043), d'iniziativa dei deputati Pieraccini, Albertini e Colombo Renato; « Agevolazioni fiscali e tributarie in materia edilizia » (2251), di iniziativa dei deputati Limoni, Perdonà, Canestrari, Casati, Dal Falco, Prearo, Piccoli; « Estensione delle agevolazioni fiscali e tributarie di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive proroghe e modificazioni, agli edifici contemplati dal 2° comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35 » (2259), di iniziativa dei deputati Bartole, Migliori, Lucifredi, Cibotto, Viale, Castellucci.

L'onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la relazione sulle tre proposte di legge.

ZUGNO, Relatore. Le proposte di legge n. 2043, n. 2251 e n. 2259 mirano, soprattutto ed infine, ad unificare le varie interpretazioni amministrative e giudiziarie in merito all'equiparazione — ai fini dei benefici di cui alla legge n. 408 del 1949 e successive modifiche — alle case di civile abitazione, degli edifici scolastici, delle colonie climatiche, degli orfanotrofi, collegi, case di cura, ospedali e simili.

A parte il fatto che si tratta di un largo settore assistenziale-sociale, che merita tutto l'appoggio da parte dello Stato, provvedendo a fini che — in mancanza di private iniziative — dovrebbero competere allo Stato stesso, ma, nelle stesse intenzioni del legislatore che ha approvato le leggi 2 luglio 1949, n. 408 e 2 febbraio 1960, n. 35, non si è voluta escludere la costruzione destinata alle collettività, anche se, invece di far riferimento senz'altro

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

alla legge n. 1094 del 1938, ha usato l'espressione « case di abitazione non di lusso ».

Difatti la stessa espressione è usata nel regio decreto n. 1094 del 1938 che però all'articolo 2, comma 2°, precisa « agli effetti del beneficio previsto sono equiparati alle case di civile abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali... orfanotrofi e simili ».

Quindi le nuove agevolazioni della legge n. 408, del 1949, e quelle recenti della legge 2 febbraio 1960, n. 35, dovevano spiegare efficacia anche nei confronti delle costruzioni destinate alla collettività.

E tale interpretazione fu pacifica fino all'emanazione del decreto ministeriale 7 gennaio 1950, il quale stabilì le caratteristiche delle abitazioni di lusso agli effetti dell'articolo 2 della legge n. 408, considerando tali « le case con tre o più piani le cui unità immobiliari abbiano ciascuna, per almeno due terzi del loro numero, una superficie utile netta complessiva superiore a 200 metri quadrati ».

Ma, dopo tale decreto ministeriale sorsero i quesiti circa la validità o meno del 2 comma dell'articolo 2 del regio decreto n. 1094 del 1938.

Ed invero, l'organo che aveva emesso il decreto ministeriale suindicato confermò la interpretazione precedente. Ma, due recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno annullato le decisioni amministrative considerando innovatrice l'espressione « case di abitazione » della legge n. 408 del 1949, e quindi limitata alle sole costruzioni destinate ad accogliere nuclei familiari e non collettività di persone, quali ospitano, appunto, gli ospedali, i collegi, gli asili infantili, ecc.

Il problema quindi — a questo punto — necessita di una soluzione legislativa che non può concretarsi se non coerentemente all'intenzione sempre manifestata dal legislatore di una assimilazione delle case di abitazione — non di lusso — per nuclei familiari, con le case destinate alle collettività, dati i fini sociali che perseguono.

Con l'occasione, è opportuno adeguare la legge n. 408 del 1949 — per quanto riguarda il termine di due anni, entro i quali debbono essere ultimati i nuovi fabbricati — alle effettive esigenze delle costruzioni per collettività, che, raramente per la loro natura, possono compiersi in tale periodo: si propone pertanto di abolire tale limitazione o di fissarla entro termini molto più ampi (ad esempio, 5 anni).

Anche l'accenno alle ricostruzioni — se non altro per ovviare ad eventuali dubbi succes-

sivi di interpretazione — credo sia opportuno precisarlo secondo la formula dell'articolo 2 della proposta Limoni.

Sono d'accordo poi con la Commissione bilancio, che nessun rimborso deve essere effettuato e che, pertanto, la legge deve operare per tutte le costruzioni in atto o da eseguirsi e limitatamente ai pagamenti tuttora non effettuati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Vorrei sottoporre all'attenzione del Relatore il seguente caso: è stata accertata una imposta su una determinata costruzione e la Magistratura ha dato ragione al comune. Il comune ha, a sua volta, concesso il pagamento rateizzato.

Se si accetta, onorevole Zugno, il suo principio, tale pagamento non verrà più effettuato...

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come i colleghi certamente ricorderanno, in una seduta precedente furono trattati questi problemi. Fui proprio io a chiedere un rinvio della discussione perché era stato previsto un disegno di legge governativo sullo stesso argomento. Si era quindi in attesa di un concerto fra i vari provvedimenti, concerto che non è però avvenuto. È chiaro che il Governo è favorevole alla proposta di iniziativa del deputato Limoni che in sostanza accoglie la parte più importante — se pur modificandola da un punto di vista tecnico — delle altre proposte.

Se i colleghi sono d'accordo, proporrei questo testo: « ...le agevolazioni tributarie stabilite dalla legge 2 luglio 1949, n. 468, in materia di imposta di registro, nonché le imposte di consumo sui materiali da costruzione sono estese, dalla data di entrata in vigore di detta legge, agli edifici scolastici, alle caserme, agli ospedali, alle case di cura, ai ricoveri, alle colonie climatiche, ai collegi, agli educandi, agli asili infantili e agli orfanotrofi. Restano salvi gli accertamenti già effettuati e divenuti definitivi, né si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate ».

PRESIDENTE. Per quelle non pagate, se è avvenuta la definizione dell'imposta si paga secondo il sistema previsto per ciascuna imposta; se su una imposta è stata concessa, per esempio, la rateazione massima, si pagherà con la rateazione massima, se invece non è intervenuta la definizione, allora è chiaro che in questo caso non si dà luogo al pagamento. Questo mi pare sia il concetto.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

ALBERTINI. Si potrebbe aggiungere: « che non ci sia stata decadenza dei termini ».

ZUGNO, *Relatore*. Li è fatto cenno alla definizione e la definizione è sempre avvenuta quando un ricorso non è più pendente.

PRESIDENTE. Se è definita bisognerebbe pagare secondo la prima parte.

TURNATURI. È la formula che si usa sempre quando si tratta di esenzioni fiscali.

PRESIDENTE. Nella prima parte di questo ultimo comma si dice: gli accertamenti divenuti definitivi rimangono salvi. È chiaro che se non ha pagato è in pendenza un ricorso. Ma potrebbe aver pagato in attesa della definizione, perché ad un certo momento uno dichiara una cifra, per quella cifra viene iscritto a ruolo, quindi c'è il pagamento. Poi la procedura per arrivare all'esenzione segue un certo iter. E si può arrivare alla perizia. Ma ci sono dei casi in cui degli accertamenti non ancora definiti, porta come conseguenza che la gente paghi sulle quote denunciate. In questi casi, secondo me, non si dovrebbe pagare per le fasi successive. Per esempio, una denuncia è stata fatta per X; per questo X si è iscritti a ruolo da pagare, in attesa di pervenire alla definizione. A questo punto viene fuori la legge. Poniamo il caso che siano state pagate tre rate e ne rimangono ancora da pagare altre tre, in attesa della definizione. Allora, siccome non è intervenuta la definizione, non si paga più e si rimborsano le tre rate che sono state pagate. Le leggi fiscali, quando le facciamo, le facciamo per il futuro. Dobbiamo soltanto scegliere il momento nel quale farle intervenire.

CASTELLUCCI. Vorrei chiarire le due questioni, tra il definito e il pagato. Il pagato, per l'imposta di consumo, precede sempre il definito, in quanto il ricorso sull'imposta di consumo rivolta al Sindaco e sulla decisione del Sindaco, il ricorso a sua volta fatto dal contribuente al Prefetto, non sospende il pagamento. Quindi la questione non è definita. Però il contribuente ha pagato. E se in questo frattempo arriva la nostra legge? Noi che cosa intendiamo? Il definito può essere definito in base alla nostra legge, oppure no? Ma questo lo dobbiamo dire.

Io proporrei quindi di accettare l'articolo 1 e l'articolo 2 della proposta di legge n. 2259; di introdurre il concetto delle ricostruzioni per danni di guerra di cui all'articolo 2 della proposta n. 2251; di sopprimere l'articolo 3 della proposta n. 2259; di trasformare, infine l'articolo 4, sempre della proposta di legge

n. 2259, nel senso di affermare che nessun rimborso è dovuto per imposte già riscosse.

ANGELINO PAOLO. Io debbo contestare, in maniera assoluta, tutta l'argomentazione del Relatore.

Noi sappiamo perché la legge « Tupini » è stata fatta; è stata fatta per le case, chiamiamole pure « popolari ». Essa non parla di ospedali, di collegi, e simili.

Ora, se il concetto è stato esteso con un decreto ministeriale, ebbene, si è commesso un illecito...

Ma noi legiferiamo per l'avvenire; quindi, è lecito quanto ha scritto l'onorevole Limoni.

« Agevolazioni fiscali e tributarie... » dice la proposta di legge n. 2259. Non c'è niente da interpretare, quindi. Si estende!

PRESIDENTE. Non dimentichiamo che stiamo facendo una nuova legge, tanto è vero che ho segnato, tra le cose da ricordare, la necessità di trovare un titolo al provvedimento.

Come ragioniamo, quindi, dinanzi a questa nuova legge?

Noi vogliamo agevolare, ai fini dell'imposta di registro, tutte queste costruzioni a carattere collettivo.

La situazione sarebbe semplice se dicesimo: legiferiamo in questo modo per tutte le costruzioni che da qui in avanti saranno fatte. Ma noi ci troviamo davanti ad altre ipotesi riguardanti, cioè, le costruzioni già effettuate. Esse possono trovarsi, nei riguardi dei rispettivi doveri tributari, in condizioni diverse: le situazioni tributarie possono essere definite o non definite, le imposte pagate o non pagate e così via.

E il punto centrale, sul quale dobbiamo fissare fiscalmente la nostra attenzione, è l'atto di definizione. Il resto è la conseguenza della definizione. Quindi diciamo: laddove è intervenuta la definizione dell'imposta, si paga; là dove si è pagato o perché si è già definito o perché, pur essendosi definito si è in attesa di una decisione, si fa luogo alla sospensione del processo, ma quando è intervenuto il pagamento. Mi pare che queste sono le idee sostanziali che si vuol introdurre: cioè un criterio che si appoggia su un'altra definizione, che diventa di per sé il rimedio: chi è di qua, e chi è di là. Chi è di qua deve pagare: si tratta della fase interlocutoria fra un pagamento in corso e una definizione non avvenuta, la quale si risolve sospendendo la procedura di definizione, ma non restituendo la quota-parte dell'imposta già pagata. Questo mi pare sia il concetto fondamentale. Mi pare che leggerè l'espressione « case di abitazione

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

od ospedali » sia andare al di là dell'interpretazione autentica.

ZUGNO, *Relatore*. Mi permetto di insistere sul fatto che si tratta di una semplice interpretazione. L'onorevole Angelino dice che la legge del 1949 ha voluto innovare. Basta leggere la legge n. 1904 del 1938 laddove dice « sono equiparati alle case di civile abitazione gli edifici scolastici », ecc.: ed è il testo unico dell'edilizia popolare! Ora la legge del 1960, n. 35, sia all'articolo 1 che all'articolo 5, per quanto riguarda le imposte di consumo, non fa che ripetere le stesse espressioni del 1938; quindi precisa: « case civili di lusso e case civili non di lusso ». Soltanto che era intervenuta nel 1949 la legge Tupini e si sono ripetute le stesse espressioni di quella del 1938. Nel 1950 un decreto ministeriale ha precisato che cosa si doveva intendere per case di abitazione di lusso. Stabilendo i limiti, il legislatore si è trovato davanti alla legge del 1949 con una interpretazione e senza più una ripartizione dei casi della legge del 1938. E allora ha detto: naturalmente queste case devono intendersi abitazioni di lusso. Ecco perché, a mio avviso, si tratta di interpretazione, perché, in sostanza, si è voluto ripetere, anche nel 1949 e nel 1960 la stessa impostazione del 1938, soltanto che la definizione tecnica non corrispondeva più.

ALBERTINI. Non esiste l'istituto dell'interpretazione in sede legislativa. Il legislatore deve dare disposizioni. È una nuova legge quella che deve rettificare quelle norme che sono lacunose, ma è sempre l'autorità giudiziaria che deve interpretare, o l'organo esecutivo. Questa è una questione puramente formale!

ZUGNO, *Relatore*. Noi dobbiamo mirare alla sostanza.

PRESIDENTE. Se noi decidessimo domani di non far più pagare i tributi per la televisione, allora è ingiusto che si siano fatti pagare fino a ieri.

RAUCCI. Io ho detto che c'è il contribuente il quale non ha definito nello stesso periodo di tempo e che ha presentato ricorso. E noi con una legge approvata nei termini in cui viene proposta, veniamo a favorire questo contribuente che ha resistito.

PRESIDENTE. Qui però si tratta, ad ogni buon conto, di formulare un testo. Il Ministro delle finanze legge un testo, il Relatore un altro. Il Sottosegretario ha letto un testo che, secondo il Ministero, dovrebbe essere assorbente delle proposte e sintetizzarle tutte. Però il testo del Sottosegretario non è uguale a quello che propone il Relatore, il quale in

sostanza dice: io vi do un testo in cui l'articolo 1 delle proposte è preso da una parte, l'articolo 2 da un'altra. Ora qui, quantomeno, dobbiamo andare d'accordo su di un testo. Quindi, se non vi sono obiezioni, io sospenderei la seduta, dando incarico al Relatore di prendere contatto col Ministero affinché presenti alla prossima seduta un testo unificato su quale poter discutere, e che assorba le varie proposte.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza » (2805):

Presenti e votanti	28
· Maggioranza	15
Voti favorevoli	22
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2805 la proposta di legge n. 514 risulta assorbita.

« Proroga, a favore dell'U.N.I.R.E., dell'abbuono dei diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli » (2929):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

BIMA: « Cessione al comune di Fossano (Cuneo), per demolizione, delle ex caserme Principi d'Acaia, Eusebio Bava, Umberto I » (1610-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1961

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Bima, Castellucci, Cengarle, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Landi, Marotta Michele, Napolitano Francesco, Nicoletto, Passoni, Patrini, Pigni, Pucci Ernesto, Radi, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Scarlato, Tantalo, Terragni, Togni Giuseppe, Turnaturi, Valsecchi, Zugno e Zurlini.

È in congedo:

Schiratti.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI